



**COMUNE DI MARACALAGONIS**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SERVIZI TECNICI**

ALLEGATO N. \_\_\_\_\_  
DELIBERA ee N. 26 DEL 1/07/2010

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

---

**Comune di Maracalagonis - Ufficio Tecnico**

Responsabile del Servizio : Ing. Andrea Masala

Responsabile del Procedimento: Ing. Rossana Porcu

Data: **Maggio 2010**

## GLOSSARIO DEI TERMINI PIU' FREQUENTI

ATTIVITÀ FUNEBRE	Esercizio congiunto di agenzia di affari, di trasporto funebre, di vendita di bara, in occasione del funerale.
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	E' l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, al trasporto del cadavere, del feretro, dei resti mortali o delle ceneri.
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	E' l'autorizzazione che rilascia l'ufficiale di stato civile per la cremazione della salma.
BARA O CASSA	Cofano di spessore, materiale e caratteristiche prestabilite, in genere in legno massiccio, ovvero con parti di metallo dove necessario, destinato a contenere un cadavere.
CADAVERE O SALMA	Corpo umano inanimato ovvero rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.
CASSETTA DI RESTI OSSEI	Contenitore di ossa o di resti umani assimilabili
CASSONE DI AVVOLGIMENTO IN ZINCO	Rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno.
CENERI	Prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili, o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
CERTIFICATO NECROSCOPICO	E' il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertatosi per mezzo del rilascio del permesso di seppellimento.
COFANO DI ZINCO	Rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare per la tumulazione in loculo stagno.
CONTENITORE BIODEGRADABILE	Contenitore di legno, cartone o altro materiale consentito, biodegradabile, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
CONTENITORE PLASTICO BIODEGRADABILE	Sacco in cui contenere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
CONTENITORE PLASTICO COMBUSTIBILE	Sacco in cui contenere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
CREMAZIONE	Riduzione in ceneri del feretro o del cofano contenente parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa.
DEPOSITO TEMPORANEO	Consiste nella collocazione temporanea, generalmente superiore a una settimana, in sepolture o luoghi a ciò destinati, in attesa della tumulazione definitiva.
DICHIARAZIONE DELLA CAUSA DI MORTE	Dichiarazione prevista dall'art. 103 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, fatta da un medico, quando la causa di morte deve rimanere segreta.
DICHIARAZIONE DI MORTE	Dichiarazione che viene fatta dall'ufficiale di stato civile del luogo dietro informazione dell'atto di morte.
DISPERSIONE	Attività consistente nel volontario sversamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso (cinerario comune), o in natura fuori dal cimitero.
ESITO DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI	Trasformazione in adipocera, mummificazione, corificazione. E' definito in via amministrativa quando siano decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione.
ESTUMULAZIONE	Operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica dell'avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente tumulato o più raramente per traslazione in altra sepoltura, cremazione postuma o per indagini dell'Autorità Giudiziaria.
ESTUMULAZIONE ORDINARIA	Estumulazione eseguita dopo un periodo di tempo predeterminato, generalmente allo scadere della concessione d'uso di una sepoltura.
ESTUMULAZIONE	Estumulazione eseguita in ogni altro caso.

STRAORDINARIA	
ESUMAZIONE	Operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica dell'avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente inumato o più raramente per traslazione in altra sepoltura, cremazione postuma o per indagini dell'Autorità Giudiziaria.
ESUMAZIONE ORDINARIA	Esumazione eseguita allo scadere del turno ordinario di sepoltura tramite inumazione.
ESUMAZIONE STRAORDINARIA	Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di sepoltura tramite inumazione.
FERETRO	Bara contenente un cadavere.
FOSSA	Buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni e profondità, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.
INUMAZIONE	Sepoltura di feretro in fossa.
LOCULO	Vano di adeguate dimensioni e profondità, ove tumulare un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità.
MEDICO NECROSCOPO	E' il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il certificato necroscopico.
NICCHIA CINERARIA	Loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in funzione della capienza.
OSSA	Prodotto della scheletrizzazione di una salma.
OSSARIETTO	Loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e in funzione della capienza.
PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	E' l'autorizzazione che rilascia l'ufficiale di stato civile per la sepoltura della salma.
RESTI MORTALI	Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo a prescindere dal loro stato di reale conservazione (completo prosciugamento, presenza di parti molli...), se sono trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 anni dalla loro tumulazione.
SOSTANZE BIODEGRADANTI	Prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere o la ripresa dei processi di scheletrizzazione in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
TOMBA FAMILIARE	Sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza per più posti, generalmente di feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie.
TRASLAZIONE	Operazione di trasferimento interna o esterna al cimitero da una sepoltura all'altra, di un feretro o di una cassetta di resti ossei.
TRASLAZIONE CIMITERIALE O TRASPORTO INTERNO CIMITERIALE	Trasporto interno al cimitero eseguito a cura del gestore del cimitero di feretro, urna cineraria, cassetta di resti ossei, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
TRASPORTO DI CADAVERE	Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella bara, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
TRASPORTO FUNEBRE	Si intende il trasporto dei cadaveri, dei resti mortali, delle ceneri. E' soggetto a specifica autorizzazione.
TUMULAZIONE	Sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria.
TUMULAZIONE IN MANUFATTO DI NUOVA	E' quella effettuata con assegnazione alla bisogna di loculo, forno o similare, o di tomba familiare per la collocazione del feretro, dell'urna

ASSEGNAZIONE	cineraria o della cassetta di resti ossei.
TUMULAZIONE IN MANUFATTO DI VECCHIA ASSEGNAZIONE	E' quella effettuata in loculo, forno o similare, o tomba familiare, già assegnati in epoca passata per la collocazione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta di resti ossei, in posti salma liberi o liberati da feretri a seguito di estumulazione.
URNA CINERARIA	Contentitore di ceneri.
VISITA NECROSCOPICA	E' la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte.



# TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

---

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.1: OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali nell'ambito del territorio comunale di Maracalagonis.

### ART.2: RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento recepisce i seguenti riferimenti normativi nazionali:

- "Testo unico delle leggi sanitarie" (R.D. n. 1265 del 27/07/1934);
- "Regolamento di Polizia mortuaria" (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990);
- "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" (L. n. 130 del 30/03/2001);
- Circolari esplicative del Ministero della Sanità (n. 24 del 24/06/1993, n. 10 del 3/07/1998);
- Circolari esplicative del Ministero della Salute (n. 400 del 21/05/2002);

### ART.3: COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs 267/2000 (convenzioni, consorzi e unioni di comuni), nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL. In questi casi le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia di contratti (D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.).

### ART.4: RESPONSABILITA'

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in maniera difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal C.C. salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.
3. Chiunque introduca nel cimitero in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chi occulti nel cimitero cose di qualsiasi natura, non ammesse ai sensi dell'art. 50 del DPR 285/90 o non attinenti al culto dei defunti, ovvero chiunque provveda in proprio ad effettuare nei cimiteri alcune delle operazioni previste dal DPR 285/90, ne risponde ai sensi del C.C. salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.
4. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione delle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi e alle vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate. Qualora in seguito ai lavori effettuati vengano prodotti materiali di risulta, gli



stessi dovranno essere prontamente rimossi e conferiti a discarica a cura di chi li esegue, e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato.

#### ART. 5: ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

I servizi cimiteriali sono così organizzati:

- Responsabile dei Servizi tecnologici;
- Responsabile del procedimento;
- Custode-giardiniera;
- Necroforo, in collegamento con il servizio di igiene pubblica della ASL competente.

Il numero del personale addetto al cimitero ad ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal Regolamento del personale.

Il servizio di custodia è disciplinato dagli articoli 52 e 53 del DPR 285/1990.

I servizi che non potessero essere svolti dal personale dipendente potranno essere affidati all'esterno nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

#### ART. 6: PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO

In ogni tempo il Sindaco può, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

- Disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, assegnando altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizio o per opere di carattere generale;
- Ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano molestie esalazioni o perdite di materiale organico, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- Far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante che si trovino a violare le norme del regolamento e dell'autorizzazione data, o che siano pericolanti o in stato di indecoroso abbandono;
- Autorizzare le estumulazioni ordinarie e straordinarie alla scadenza delle concessioni;

Il Sindaco, su proposta della ASL competente può adottare provvedimenti per migliorare il servizio come da art. 51 comma 2 del DPR 285/1990.

#### ART. 7: SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I servizi funebri sono gratuiti quando si tratti di servizi di ordine pubblico indispensabili e specificatamente classificati come gratuiti dalla Legge e dal presente Regolamento. In tutti gli altri casi i servizi sono a pagamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. Per tutte le persone decedute nel territorio comunale, la visita necroscopica e il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b. Per le sole persone nullatenenti e senza congiunti tenuti a norma dell'art. 443 del Codice Civile, ovvero con congiunti non in grado di sostenere la spesa, o per persone sconosciute, abbandonate, anche il trasporto funebre, la somministrazione del feretro nelle forme più semplici, la tumulazione in concessione trentennale e la realizzazione della lapide nelle forme più essenziali. I casi di indigenza o di fabbisogno, previa richiesta degli interessati, devono essere dichiarati dal Responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali del Comune,

- o delle quali comunque disponga, in merito alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati.
- c. Il solo servizio di estumulazione nel caso di traslazione di salma o resti mortali per cause di servizio indipendenti dalla volontà dei congiunti, quali demolizione di loculi pericolanti o resisi inagibili dal punto di vista igienico-sanitario. Tutte le altre spese saranno a carico degli interessati;
  - d. L'inumazione in campo comune;
  - e. La deposizione delle ossa in ossario comune.

3. I servizi a pagamento sono tutti gli altri servizi non compresi nel precedente comma. Essi sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste, stabilite periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto del costo dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie. Il prezzario potrà essere aggiornato ogni 2 anni in base ai dati ISTAT anche con semplice determinazione del Responsabile del Servizio.

In alternativa al servizio prestato a pagamento dal comune (anche tramite appalto a terzi), gli interessati potranno anche rivolgersi ad operatori esterni di loro scelta, purchè abilitati allo svolgimento del servizio ed esclusivamente previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

4. I servizi inerenti le onoranze funebri, la realizzazione delle lapidi, dei monumenti, e simili, ovvero le traslazioni di salme o resti mortali eseguite per volontà dei congiunti, sono a totale carico dei privati e devono essere eseguite esclusivamente da operatori abilitati previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie nelle modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

#### *ART. 8: FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA NEI FUNERALI*

Nel disporre della salma nei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo abbia espresso.

In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in merito alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

#### *ART. 9: ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO*

1. Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo o informatico apposito registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, relativo alle inumazioni, alle tumulazioni e alle successive variazioni affinché esso possa essere compilato cronologicamente dagli addetti, e posto a disposizione di chiunque possa avere interesse a ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre depositati presso il responsabile dei servizi cimiteriali i seguenti atti:
  - L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - La copia del presente regolamento;
  - L'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
  - L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di revoca o scadenza della concessione;
  - Ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241/1990.
2. Presso il Cimitero, per esigenze di servizio e per chiunque ne abbia interesse, gli atti di cui all'art. 52 e 54 del DPR 285/1990, ovvero sono tenuti i seguenti documenti:

- Planimetria del cimitero in scala 1:500 con zone di rispetto cimiteriali aggiornata almeno ogni 5 anni;
- Copia del presente regolamento;
- L'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- L'elenco delle tombe in stato di abbandono per cui è in corso la procedura di decadenza;
- Gli orari di apertura e chiusura del cimitero.

## **CAPO II: DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE, ACCERTAMENTO DECESSI**

### *ART. 10: DICHIARAZIONE DI MORTE*

1. Per le persone decedute nel territorio comunale presso una privata abitazione, la denuncia di morte deve essere fatta all'ufficiale di stato civile del luogo dove è avvenuto l'evento da un parente del defunto, da un convivente, da un delegato, o da una persona informata dell'evento, senza più la presenza dei testimoni. La denuncia deve essere resa entro le 24 ore dalla morte secondo quanto previsto dall'art. 72 reg. s.c. : il termine delle 24 ore non è perentorio ma solamente ordinatorio, con lo scopo principale di fornire un'indicazione affinché la denuncia di morte sia resa con la massima sollecitudine; il mancato rispetto di tale termine non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
2. Nel caso di morte di persona deceduta per cause naturali fuori dalla propria abitazione, ovvero in abitazione di altre persone, in un albergo, in un locale pubblico, o anche nella pubblica via (in genere si tratta di casi di morte improvvisa) la denuncia può essere resa nelle stesse modalità di cui al comma 1.
3. Quando il decesso di una persona avviene in ospedale, ospizi, istituti o comunità, viene verbalizzato e denunciato dal direttore dell'ospedale o della struttura, o da altra persona delegata dall'amministrazione, menzionando i dati necessari alla formazione dell'atto di morte e quindi il luogo, il giorno e l'ora della morte, le generalità del defunto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile ed eventualmente i dati del coniuge in caso di matrimonio, vedovanza o divorzio). L'avviso di morte così redatto, accompagnato dal certificato necroscopico e dalla scheda Istat, completo degli accertamenti sanitari connessi alla constatazione del decesso, viene trasmesso entro 24 ore dalla morte, termine ordinatorio, all'ufficiale di stato civile del comune in cui ha sede l'ospedale, affinché possa redigere l'atto sulla base del documento pervenutogli, senza che siano necessarie sottoscrizioni da parte del denunciante. Nel ospedali le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. La situazione di morte violenta si determina ogni qualvolta il decesso sia causato da un fatto violento, anche puramente accidentale, quale può essere un infortunio o un incidente, che può comportare un rilevamento sul cadavere di traumi o ferite di un qualche genere. Non si deve ritenere che in tutte le circostanze di morte violenta questa debba essere riferita ad ipotesi di reato. Il dovere di redigere il processo verbale spetta all'ufficiale di polizia giudiziaria o al magistrato, in qualsiasi luogo sia avvenuta la morte. Il verbale riporta le notizie relative alle generalità del defunto e le circostanze della morte, da trasmettere all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso per la formazione dell'atto di morte.
5. Nell'ipotesi in cui l'ufficiale di stato civile (oppure il Sindaco) prima del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, nutra il sospetto che la morte sia connessa a reato, per avere individuato indizi in questo senso dall'accertamento del decesso operato dal medico necroscopo o dalla scheda Istat, deve prontamente farne denuncia al Procuratore della Repubblica, disponendo eventualmente che il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova, e allo stesso tempo informare l'Autorità di Pubblica sicurezza. In questa situazione



l'u.s.c. può avere già formato un atto di morte, a seguito della dichiarazione di un congiunto o altra persona nella parte prima del registro, mentre il sospetto di reato potrebbe sorgere in seguito all'acquisizione del certificato necroscopico e della scheda Istat.

6. Nei casi di cui al comma precedente il Procuratore della Repubblica accerta la causa di morte, ordinando, se necessario, l'autopsia, oppure facendo richiesta di incidente probatorio (assunzione di testimonianze e altre procedure previste dal codice penale). La sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del Procuratore, che si sostanzia nel cosiddetto nulla osta a seguito del quale l'u.s.c. provvede ad autorizzare il seppellimento ai sensi dell'art. 74 comma 1 del regolamento dello stato civile.

7. Nel caso in cui sussistano entrambe le situazioni di morte violenta e sospetto di reato, l'u.s.c. non rilascia il permesso di seppellimento se non dopo avere ricevuto il nulla osta dell'Autorità giudiziaria che, nel primo caso, assolve alla funzione di escludere che vi sia stato un fatto delittuoso all'origine del decesso, mentre nell'altro dà la certezza che siano state effettuate le indagini necessarie all'accertamento del reato stesso.

#### *ART. 11: ADEMPIMENTO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE*

L'ufficiale di stato civile che riceve la comunicazione del decesso, può immediatamente formare l'atto di morte ma non può rilasciare il permesso al seppellimento se non ha acquisito il certificato del medico necroscopo che accerta il decesso, e la sepoltura non può avvenire se non dopo le 24 ore dal decesso, fatta eccezione per i diversi termini di tempo previsti dal presente regolamento.

Inoltre si effettua il riscontro dei dati anagrafici del defunto al fine di compilare correttamente l'atto di morte, rilasciare le certificazioni ed effettuare le comunicazioni previste riferendosi alla persona effettivamente deceduta: qualora manchino alcuni dati, si procederà comunque alla formazione dell'atto, richiedendo successivamente al tribunale sentenza di rettifica per integrare le notizie omesse. L'atto deve essere chiuso con la sottoscrizione del dichiarante e dell'ufficiale dello stato civile.

#### *ART. 12: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE*

1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 185 del 13.2.1964.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'art. 4 del DPR 285/90.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg, dal comune dove è avvenuto il decesso alla ASL territoriale di competenza. Qualora il deceduto fosse residente in un comune che ha una diversa ASL di riferimento rispetto a quella in cui è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla ASL di residenza.
6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.
7. Per la denuncia della causa di morte, nei casi previsti dal comma 5, art. 1 del DPR 285/90, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 285/90. Resta comunque fatto salvo l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte

sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

*ART. 13: REGISTRO DEI DECEDUTI E CAUSA DI MORTE*

Presso il servizio Igiene Pubblica della ASL è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

*ART. 14: ACCERTAMENTI NECROSCOPICI*

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. n. 1238 del 9.7.1939 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal funzionario competente della ASL.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è esercitata dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 10 del DPR 285/90, e comunque non oltre le 30 ore.
6. A seguito della visita necroscopica, il medico compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.
7. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento, occorrente all'u.s.c. per redigere il relativo atto di morte e autorizzazione alla sepoltura.

*ART. 15: RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI*

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza della ASL competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto al medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura, occorrente all'u.s.c. per redigere il relativo atto di morte e autorizzazione alla sepoltura.

*ART. 16: AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA*

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero di una salma o di resti mortali o di ossa umane è rilasciata a norma dell'art. 144 del R.D. 1238 del 9.7.1939 sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è ugualmente necessaria qualora si tratti di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'articolo precedente.

*ART. 17: NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI*

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 1238 del 9.7.1939, si seguono le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane complete e di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di gestazione intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal servizio di igiene pubblica della ASL.
3. Su richiesta dei genitori, per la sepoltura dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, potranno essere seguite le stesse procedure di cui al comma 2.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento alla Asl, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e peso del feto.

*ART. 18: SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE*

1. Quando è data sepoltura a un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile, questi ne deve dare immediato rapporto alla Procura della Repubblica, come da R.D. 1238 del 9.7.1939.

**CAPO III : PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

*ART. 19: PERIODO DI OSSERVAZIONE*

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

*ART.20: PERIODO DI ULTERIORE OSSERVAZIONE*

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

*ART. 21: MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE*

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

*ART. 22: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI*

1. Nel cimitero è presente un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. L'obitorio se presente deve rispondere alle norme vigenti.

**CAPO IV: FERETRI***ART. 23: DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO*

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, tuttavia, madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

*ART. 24: CARATTERISTICHE DEI FERETRI*

I feretri per le inumazioni e le cremazioni devono avere le caratteristiche previste dall'art. 75 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, DPR 285/90 e successive circolari esplicative.  
I feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dagli artt. 28 – 77 – 78 del DPR 285/90 e successive circolari esplicative.

*ART. 25: CHIUSURA DEL FERETRO – VERIFICA E CONTRASSEGNO*

Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune, prima di essere chiuso, deve essere sottoposto a verifica dal necroforo che ne accerta la rispondenza alle norme di Polizia Mortuaria.

La deposizione della salma nella bara nonché le operazioni di suggellazione del feretro sono di competenza delle imprese di onoranze funebri.

I feretri provenienti da altri Comuni dovranno essere verificati al loro arrivo al Cimitero.

Sul feretro deve essere applicato, a cura del fornitore, una piastrina metallica recante in modo indelebile: cognome, nome, data di morte del deceduto, la cui salma è racchiusa nel feretro stesso.

Se la salma è di persona sconosciuta si indicherà la data di morte ed eventuali altri dati certi.

Il necroforo assiste alla chiusura del feretro e ne accerta la regolarità.



## CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

### ART. 26: NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I criteri generali sugli orari, modalità e percorsi per il trasporto funebre sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il feretro conforme alle prescrizioni di cui al capo III, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
3. L'incaricato del trasporto deve essere identificabile ed avere un rapporto con l'impresa di pompe funebri che svolge il servizio. L'ufficio comunale che rilascia le autorizzazioni al trasporto dovrà preventivamente accertare il possesso dei requisiti degli addetti al trasporto stesso.
4. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino al luogo delle esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta salvo casi di forza maggiore può essere effettuata durante il percorso. Ogni'altra cerimonia diversa dalle rituali deve essere autorizzata preventivamente dal Sindaco.

### ART. 27: NORME PER IL FERETRO DURANTE IL TRASPORTO

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite nonché l'avvenuto trattamento anti putrefattivo, è certificato con atto del personale a ciò delegato dalla ASL dal luogo di partenza unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

### ART. 28: MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro e in conformità alle norme vigenti. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. La deposizione del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato; in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. In deroga a quanto sopra prescritto, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

### ART. 29: VETTURA PER TRASPORTI FUNEBRI

I feretri devono essere trasportati in carri chiusi o con mezzi comunque idonei ai sensi delle norme stabilite dall'art. 20 del DPR 285/90 e devono avere le autorizzazioni previste dalla stessa norma.

### ART. 30: CORTEO FUNEBRE

1. Il corteo funebre, sia esso civile o religioso, segue l'itinerario più breve dal luogo delle onoranze al cimitero.

2. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, l'amministrazione stabilirà le modalità del corteo.

*ART. 31: TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO*

1. I trasporti funebri sono GRATUITI ovvero a carico del comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, appartenenti a famiglie bisognose di cui al precedente Art. 7 comma b, ovvero per persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. I trasporti funebri sono A PAGAMENTO in tutti gli altri casi.

*ART. 32: TRASFERIMENTO DI SALME*

1. Le salme di persone decedute negli ospedali, case di cura, istituti o luoghi di ricovero, vengono depositate nei locali adibiti a deposito di osservazione di cui al DPR 285/90, all'interno della struttura, ed ivi mantenute per tutto il periodo di osservazione fissato dal medico necroscopo.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o altro luogo di cui al comma precedente, il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare, dopo che sia compiuto il periodo di osservazione e dopo che il feretro sia sigillato, l'inizio del funerale dalla porta di casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata a condizione che il trasferimento sia all'interno del Comune.
3. Nelle stesse circostanze di cui al comma precedente, il Sindaco può anche autorizzare, previo parere favorevole del Responsabile di Igiene Pubblica della ASL, il trasporto all'interno dell'abitazione, o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze, prima del completamento del periodo di osservazione previsto, ma dopo che il decesso è stato accertato da parte del medico necroscopo, anche col feretro non sigillato e senza che vengano ostacolate eventuali manifestazioni di vita. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a pagamento.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio etc ed i trasporti al cimitero di nati morti e feti sono eseguite con l'impiego del carro di cui all'art. 29.
5. Le salme di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti, alberghi o luoghi di ricovero, per le quali non siano richiesti i funerali, vengono trasportate direttamente al cimitero.
6. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico necroscopo mediante indicazione scritta dispone il trasferimento della salma all'obitorio.
7. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo funebre.

*ART. 33: TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE*

1. Il trasporto da Comune a Comune deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, col medesimo carro funebre.
2. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
3. La domanda deve essere corredata da autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.
4. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica sulla chiusura dei feretri.



5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.

6. Il trasporto di una salma da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso.

#### *ART. 34: TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO*

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si ritrovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il Dirigente ASL, può autorizzare il trasporto in luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.

#### *ART. 35: TRASPORTI DA E PER L'ESTERO*

Il trasporto di salme da e per l'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti.

#### *ART. 36: TRASPORTO DI CENERI E RESTI*

1. Il trasporto fuori dal comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal sindaco.

2. Se il trasporto è da o per l'estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti assimilabili.

4. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti umani assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e date di nascita e di morte del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, con la caratteristiche di cui alle norme di legge.

#### *ART. 37: ORARIO DEI TRASPORTI*

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del sindaco.

2. Il trasporto di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta dell'autorità giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

#### *ART. 38: RITI RELIGIOSI*

I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti nell'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare nel luogo di culto il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Per quanto non esplicitato dal presente regolamento per i trasporti funebri comunque si osservano:



- per le autorizzazioni al trasporto: gli artt. 20-21-22-23-24 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i trasporti da e per gli altri Comuni: gli artt. 32 e 33 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i trasporti da e per l'estero: gli artt. 25-26-27-28 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i deceduti per malattie infettive: gli artt. 16 e 23 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i trasporti di resti mortali e ossa: l'art. 35 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i carri funebri e le rimesse: gli artt. 18 e 19 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name or initials.

## TITOLO II: CIMITERI

---

### CAPO I: CIMITERI

#### ART. 39: DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazione di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione ritenute idonee e legittime ai sensi degli artt. 30,31,32 del Dlgs 267/2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto del cimitero o da personale qualificato delegato nelle modalità previste per legge.
5. Competono al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR 285/90 (tra cui la tenuta di registri e verbali).
6. Le operazioni di cui al precedente comma 4 non si eseguono in giornate festive, ad eccezione delle operazioni di inumazione e tumulazione.
7. Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### ART. 40: AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, nel cimitero comunale:
  - Le salme, i resti o le ceneri di persone che ovunque residenti, siano decedute nel territorio comunale;
  - Le salme, i resti o le ceneri di persone nate nel comune;
  - Le salme, i resti o le ceneri di persone che, ovunque decedute, abbiano avuto nel comune la propria residenza;
  - Le salme, i resti o le ceneri di persone che, non residenti nel comune e decedute al di fuori di esso, siano coniugate ovvero abbiano una parentela di primo grado con una persona in vita residente nel comune. I gradi di parentela vengono computati col sistema previsto dal Codice Civile e il convivente affettivo è equiparato al coniuge.
  - Le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel comune e decedute al di fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività.
2. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere delle parti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.
3. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri ed in particolare:
  - Caduti in guerra militari e civili;
  - Vittime di pubblica calamità;
  - Appartenenti a comunità di cui al comma 2;
  - Salme rinvenute indecomposte a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del DPR 285/90;
  - Categorie, enti, associazioni individuate dal Consiglio Comunale.



4. Le eventuali maggiori spese per le opere necessarie a tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa l'assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.

5. Gli arti e le parti anatomiche, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

*ART. 41: TRASFERIMENTO DI SALME, RESTI E CENERI DA UNA SEPOLTURA A UN'ALTRA ALL'INTERNO DEL CIMITERO O DA UN CIMITERO A UN ALTRO*

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo ed in virtù di ciò sono esclusi i trasferimenti da un loculo o da una tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altro cimitero, fatta eccezione per i casi di cui ai commi seguenti.

2. Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un loculo all'altro è consentito nei seguenti casi:

- Situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
- Sepolture avvenute in un periodo in cui il cimitero comunale era privo di loculi e si è dovuto utilizzare un loculo già riservato e pagato da altri;
- In tutti i casi di tumulazione provvisoria di cui al presente regolamento;
- Situazioni derivanti da pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consiliare;
- Traslazioni su richiesta della famiglia per abbinamento di salme di parenti fino al secondo grado, cremazione, collocazione in tomba di famiglia.
- Trasferimento in altro cimitero per cambio di residenza in altro comune dei familiari superstiti.
- In tutti gli altri casi, non è consentita la traslazione di salme, resti o ceneri da una sepoltura all'altra. Son vietate tutte le traslazioni diversamente motivate da quelle elencate nel presente articolo.

3. Le suddette operazioni sono soggette al tariffario di cui all'art. 72 del presente Regolamento, o in alternativa possono essere effettuate a carico del privato tramite soggetti abilitati e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

**CAPO II: CARATTERISTICHE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

*ART.42: CARATTERISTICHE GENERALI DEL CIMITERO*

1. Il cimitero deve rispondere alle caratteristiche di cui al DPR 285/90, e in particolare al Capo X per quanto riguarda il tipo di terreno, la recinzione esterna, la dotazione di acqua potabile ed altre caratteristiche generali.
2. Il cimitero è costituito da sepolture private e collettive.
3. Le sepulture private possono consistere in:
  - LOCULI predisposti dal comune dati in uso temporaneo per 60 anni;
  - NICCHIE o CELLETTE OSSARIO predisposte dal comune date in uso temporaneo per 30 o 60 anni; l'uso per 30 anni è prorogabile fino a un massimo di 60 anni;
  - SEPOLCRI DI FAMIGLIA o MONUMENTI FUNEBRI predisposti dai privati su lotto di terreno concesso in uso novantanovenale;
  - CELLETTA CINERARIA in uso temporaneo per 30 anni (prorogabile fino a 60) o 60 anni;
4. Le sepulture collettive possono consistere in:
  - CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE in fossa individuale con rotazione decennale;
  - OSSARIO COMUNE;
  - CINERARIO COMUNE.

5. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o delle salme esumate per esigenze varie, sempre che il feretro sia in buone condizioni. Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altre funzioni quale camera di osservazione, sala autopsia. Dovranno essere rispettate le caratteristiche di cui al DPR 285/90 artt. 65 e 66.

*ART. 43: COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO.*

La costruzione di un nuovo cimitero così come l'ampliamento del cimitero esistente sono adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Nei progetti relativi devono essere applicate le norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche e morali in applicazione dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, dal DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

*ART. 44: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE*

1. Entro **un anno** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni come previsto dall'art. 58 del DPR 285/90.

2. Il Piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 285/90 e dal presente regolamento.

3. Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL, in applicazione dell'art. 139 del DPR 267/2000.

4. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto:

- Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie per i resti umani e nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- Dell'eventuale maggiore disponibilità di posti salma che si possono rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
- Delle eventuali zone da assoggettare a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali vanno previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.


5. Il Piano regolatore dovrà individuare gli spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal comune che per manufatti da realizzare a cura e spese dei privati su aree in concessione. In particolare si dovranno individuare gli spazi per:

- Campi di inumazione comune;
- Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
- Tumulazioni individuali (loculi);
- Cellette ossario;
- Nicchie Cinerarie;
- Ossario Comune;
- Cinerario Comune.

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.
7. Il Piano regolatore cimiteriale deve essere revisionato ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

*ART. 45: CARATTERISTICHE MINIME DEI DIVERSI TIPI DI SEPOLTURA.*

1. Il Cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero di cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
2. L'Ossario Comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero di operazioni di riduzione resti, e dovrà essere conforme all'art. 67 del DPR 285/90. L'ossario comune deve essere nascosto alla vista dei visitatori.
3. I Blocchi di Loculi ovvero i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime (Par. 13 Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993):
  - Dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiore a 250 Kg/mq con verifica a rischio sismico indipendentemente se la struttura sia da realizzare in opera o con elementi prefabbricati;
  - Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas;
  - Libertà nella scelta dei materiali da usare;
  - Misura di ingombro libero interno **minimo** per tumulazione dei feretri: Lunghezza m 2.25; Altezza m 0.70, Larghezza m 0.75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura avente le caratteristiche di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90.
  - Dovranno essere previsti loculi più grandi in numero adeguato, atti a contenere gli eventuali feretri di dimensioni eccezionali.
  - Ogni loculo deve essere contraddistinto da un numero, assegnato a cura del Comune e segnato in alto a sinistra sulla lapide con gli stessi materiali usati per l'iscrizione sulla lastra delle generalità, a cura del concessionario.
4. Le Celle Ossario dovranno avere le seguenti dimensioni minime: Lunghezza m 0.70, Larghezza m 0.30 e Altezza m 0.35; Nel caso di tumulazione di resti ossei non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti previsti per il feretro, bensì è sufficiente la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici. Possono essere realizzate anche celle ossario più grandi, atte a contenere due cassette di resti ossei appartenenti a persone aventi tra loro un grado di parentela fino al secondo grado.
5. Le Nicchie Cinerarie dovranno avere le seguenti dimensioni minime: Lunghezza m 0.50, Larghezza m 0.30, altezza m 0.30; nel caso di tumulazione di urna cineraria non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti previsti per il feretro, bensì è sufficiente la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici.
6. Le aree a terra destinate alla collocazione di sepolcri di famiglia a tumulazione o a cappelle con edificazione da parte dei privati su area di terreno data in concessione novantanovenne, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - Sepolcro di Famiglia (fino a n. 3 posti salma):
    - Dimensioni del lotto 160x320 cm;
    - Altezza massima della struttura fuori terra 100 cm;
    - Profondità massima della struttura interrata 200 cm;
    - Distanza minima del monumento dai confini del lotto: 20 cm;
    - Il monumento sovrastante potrà sporgere ulteriormente dalla struttura per





un'altezza non superiore a m 1.00;

Struttura: in mattoni pieni di spessore minimo cm 12 o cls vibrato a norma dell'art. 76 del DPR 285/90.

Le dimensioni minime del loculo dovranno rispondere alle stesse caratteristiche elencate per i blocchi di loculi.

- Cappella Familiare (fino a n. 9 posti salma):

Dimensioni del lotto per 320x400 cm;

Altezza massima interna della struttura fuori terra: 300 cm;

Altezza massima esterna della struttura fuori terra al colmo della copertura: 320 cm;

Distanza minima del monumento dai confini del lotto: 20 cm;

Copertura a falde inclinate rivestita con tegole;

Struttura: in mattoni pieni di spessore minimo cm 12 o cls vibrato a norma dell'art. 76 del DPR 285/90.

7. I Campi di Inumazione devono essere conformi alle norme di cui al DPR 285/90 artt. da 68 a 73 e in particolare:

- devono essere ubicati in suolo idoneo;

- devono essere divisi in riquadri aventi dimensioni 220x80 cm se destinati ad accogliere salme di adulti e dimensioni 150x50 cm se destinati ad accogliere salme di bambini di età inferiore ai 10 anni. La distanza minima tra i riquadri è di 50 cm. Le fosse destinate ad accogliere i feretri dovranno essere profonde almeno 200 cm dal piano di campagna.

- ogni fossa è contraddistinta da un cippo predisposto a cura del comune, costituito da un materiale resistente agli agenti atmosferici e contrassegnato da un numero progressivo, oltre che dalla targhetta indicante le generalità del defunto. In alternativa al cippo a cura e spese del richiedente potrà essere apposto un copri tomba o una lapide nelle modalità e dimensioni di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

### CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### ART.46: INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione hanno una durata predefinita di 10 anni.
2. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a 10 anni; allo scadere del periodo suddetto, la salma può essere esumata e ridotta. I resti mortali potranno, su richiesta dei familiari, essere posti in celle ossario apposite o in loculi. In mancanza di tale richiesta, i resti verranno posti in ossario comune. La fossa così liberata potrà essere utilizzata per l'inumazione di altra salma.
3. Il periodo di rotazione degli arti è di 5 anni.
4. Le modalità di seppellimento per inumazione devono essere conformi alle norme vigenti ed in particolare agli artt. 74 e 75 del DPR 285/90.

#### ART. 47: CIPPO, COPRITOMBA, LAPIDE.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma dei successivi commi, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, e delle date di nascita e di morte.
3. Su richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, con dimensioni massime di 210x80 cm, di spessore non superiore ai 5 cm, e/o di

una lapide di altezza non superiore ai cm 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione di copri tomba e lapide sono a totale carico dei privati richiedenti o ai loro aventi causa, così come la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità all'art. 63 del DPR 285/90.

#### ART. 48: TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie o loculi, costruite dal comune o da concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private sono oggetto di concessione cimiteriale secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le modalità di seppellimento per tumulazione devono essere conformi alle norme vigenti ed in particolare agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90.

#### ART. 49: SEPOLTURA PROVVISORIA

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente soltanto nei seguenti casi:
  - a. In attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento del cimitero comunale;
  - b. Per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba;
  - c. Per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare i lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori.
  - d. Nei casi in cui il cimitero sia sprovvisto di loculi liberi i feretri in arrivo potranno essere tumulati provvisoriamente in loculi vuoti ma riservati, a partire da quelli dei concessionari più giovani d'età.
2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri nei casi di cui al comma 1.
3. I loculi riservati ad accogliere le salme durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal responsabile del cimitero.
4. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a 12 mesi.
5. La provvisorietà è soggetta a canone previsto nella tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. Per i casi di cui al comma 1, lettere a, b e c, il richiedente la concessione provvisoria dovrà provvedere anche a stipulare una fidejussione o versare una cauzione che copra le spese del canone per 60 anni e delle successive spese per l'estumulazione alla scadenza dei 60 anni.
7. Per i casi di cui al comma 1, lettere a, b e c, il scaduto il termine della provvisorietà senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove i lavori per la sepoltura di famiglia siano conclusi o non abbiano avuto luogo, ovvero qualora il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio cimiteriale, previa diffida, provvede all'escussione del deposito cauzionale o della fidejussione prevista nella tariffa.
8. Il responsabile del servizio cimiteriale, su richiesta motivata del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'Ufficio tecnico del comune, può eccezionalmente

prorogare il termine di scadenza della provvisorieta', fermo restando che il pagamento per l'ulteriore periodo concesso è comunque dovuto.

9. Al termine dei lavori di realizzazione della tomba di famiglia, dopo la verifica dell'agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati nei casi di restauro. Lo svincolo della fidejussione o la restituzione del deposito cauzionale potranno avvenire soltanto dopo l'avvenuta tumulazione definitiva della salma.
10. Nei casi in cui la tumulazione provvisoria avviene per iniziativa del comune ovvero nei casi di cui al comma 1 lettera d, dovrà essere corrisposto il pagamento trimestrale in base al periodo di effettiva occupazione del loculo; tuttavia non è richiesta la cauzione/polizza fideiussoria. Non appena vi sia la disponibilità di loculi liberi, le operazioni di estumulazione e di nuova tumulazione avverranno a carico del comune nei limiti dello stretto indispensabile a eseguire le operazioni a norma di legge e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Qualsiasi ulteriore esigenza che esuli dall'indispensabile sarà a carico dei concessionari. Per il loculo definitivo dovrà essere corrisposta da parte degli interessati, immediatamente prima della tumulazione definitiva, la tassa di concessione sessantennale prevista in tariffa. Il loculo definitivo viene assegnato dal responsabile del servizio cimiteriale in base alla disponibilità dei nuovi loculi senza possibilità di scelta da parte del concessionario o degli eredi interessati.


#### **CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### *ART.50: ESUMAZIONI ORDINARIE*

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione.
3. A cura di un incaricato dal responsabile del cimitero, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme al momento dell'esumazione. Qualora la salma non dovesse risultare mineralizzata si procede a una nuova inumazione. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi. Di norma si escludono i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio. Durante il periodo di esclusione possono essere fatte le esumazioni ordinarie solo per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di condizioni meteorologiche avverse.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

##### *ART.51: AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE*

1. E' compito del responsabile del cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile del cimitero cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa agli albi cimiteriale e pretorio, con congruo anticipo.



*ART. 52: ESUMAZIONE STRAORDINARIA*

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, soltanto per provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie salvo i casi di cui al comma 1 non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto (art. 84 DPR 285/90).
3. Prima di procedere alle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere all'autorità sanitaria competente il nulla osta attestante che la causa di morte non è una malattia infettiva compresa nell'elenco delle infettive-diffusive del Ministero della Sanità.
4. Nei casi accertati di cui al comma 3 non si può effettuare l'esumazione straordinaria a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e il dirigente Asl dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per l'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico delegato.

*ART. 53: ESTUMULAZIONI ORDINARIE*

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Queste operazioni sono eseguite alla presenza del responsabile dei servizi cimiteriali (art. 86 del DPR 285/90).
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e rimarrà esposto per tutto l'anno successivo.
3. I feretri vengono estumulati dopo la scadenza a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. Le estumulazioni ordinarie effettuate a scopo di riduzione resti vengono eseguite esclusivamente nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 maggio.

*ART. 54: ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE*

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a. Quelle eseguite su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura;
  - b. Quelle richieste dall'autorità giudiziaria.
2. Le estumulazioni straordinarie effettuate a scopo di riduzione resti vengono eseguite esclusivamente nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 maggio. Le semplici traslazioni di salma da una sepoltura a un'altra all'interno dello stesso cimitero o anche fuori dal territorio comunale, su richiesta dei privati o dell'autorità giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.
3. Il responsabile cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati di cui al comma 1 lettera a, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
  - I. Traslazione della salma in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al secondo grado o affini di primo grado, ad un loculo multiplo, purchè una delle salme sia titolare della concessione di destinazione. Il convivente affettivo è equiparato al coniuge.
  - II. Collocazione in tomba di famiglia.
  - III. Cremazione.



*ART. 55: PROCEDURA PER LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI*

1. Le ossa risultanti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in una cella ossario previa riduzione dei resti in cassetta di zinco, ovvero in un loculo o in una tomba di famiglia.
2. Se entro l'anno precedente lo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
3. Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, non può essere eseguita la riduzione dei resti e quindi il collocamento nell'ossario. In tal caso, se i parenti non intendono rinnovare la concessione, la salma è avviata all'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il nuovo periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni.
4. Su richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, qualora ritenute necessarie dalla ASL competente. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione con intento di riduzione resti se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente.
5. Non può essere inoltrata una richiesta di estumulazione di un feretro con lo scopo di raccogliere i resti mortali attraverso la riduzione resti se non siano trascorsi almeno 30 anni dal decesso.
6. In presenza di concessioni cimiteriali non scadute o perpetue, dietro richiesta del concessionario o degli interessati, dopo 30 anni dal decesso, è consentita, qualora possibile, la riduzione della salma e la conservazione dei resti nello stesso loculo unitamente a nuova salma appartenente a familiare. Qualora la salma occupante il loculo non sia mineralizzata è consentita la sua inumazione per un periodo non inferiore a 5 anni o l'avvio, non dissenziente il coniuge o gli aventi titolo, alla cremazione. In questo caso l'onere per l'inumazione o la cremazione è a carico del richiedente secondo le tariffe previste. Nella circostanza verrà stipulato nuovo atto di concessione e per l'introduzione della nuova salma del familiare dovrà essere corrisposto al comune concedente il corrispettivo fissato in tariffa.
7. In caso di traslazioni di salme da una sepoltura a un'altra ovvero fuori dal territorio comunale, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferite insieme alla salma nella nuova sepoltura ovvero essere sistemate, a spese degli interessati, in ossari o cinerari. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulate nello stesso loculo, anche verso destinazioni differenti rispetto a quelle della salma.
8. Di norma non sono consentite traslazioni di salme e/o resti mortali dal vecchio al nuovo cimitero, a meno che non si tratti di abbinamento al coniuge già concessionario di loculo, traslazione in tomba di famiglia o abbinamento ad altre salme di parenti defunti come descritti nell'art. 54, comma 3, lettera I del presente regolamento.

*ART. 56: ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO*

1. Le esumazioni ordinarie e la deposizione in ossario comune sono operazioni eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione, nonché l'eventuale concessione del nuovo loculo o nicchia sono a pagamento, in base alle tariffe.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa.



4. Le esumazioni e le estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria sono a carico dell'autorità richiedente ai sensi del R.D. n. 2701 del 23.12.1865 e ss.mm. e ii.
5. Le estumulazioni ordinarie sono gratuite solo nei casi in cui i resti vengano traslati in ossario comune o negli altri casi esplicitamente indicati dal presente regolamento.

*ART. 57: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI A SEGUITO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.*

1. Le sostanze che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione sono così identificati e trattati, ai sensi dell'art. 86 comma 2 del DPR 285/90 e del Par.15 della Circolare del Min. della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e in particolare:
  - a. Resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, oppure reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica. Il reinterro verrà effettuato in una zona del cimitero appositamente destinata.
  - b. Resti mortali, ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi: in assenza di impianto di cremazione, laddove il coniuge non sia dissenziente o in mancanza del parente più prossimo, si procederà a inumare detti resti in campo comune. Il non dissenso deve risultare da apposito atto notorio. La spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ove dovuta, è a carico di chi richiede l'operazione cimiteriale secondo quanto previsto in tariffa.

*ART. 58: RINVENIMENTO DI OGGETTI NELLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.*

1. Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio del cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa venga eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto verbale in duplice copia, una da consegnarsi al richiedente e l'altra da conservarsi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi eventualmente rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni, se non è possibile individuare gli eredi o i discendenti del defunto, devono essere conservati dall'amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Trascorso tale termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti del cimitero.

*ART. 59: DISPONIBILITA' DEI MATERIALI*

1. All'atto della richiesta di esumazione per trasferimento della salma o alla scadenza della cancellazione i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del comune. Il comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente riguardo le alienazioni.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del Cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura eccezion fatta per



- i manufatti di particolare pregio artistico. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba, che rimangono a disposizione del comune dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, con le modalità di cui al presente regolamento.
  5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.
  6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica con il compito di individuare le aree e le sepolture che devono essere conservate per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

## CAPO V: CREMAZIONI

### ART. 60: CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

### ART. 61: URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne devono essere in materiale resistente. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma.
2. Su richiesta degli interessati, per le ceneri può essere data in concessione una nicchia o una celletta cineraria, ovvero possono essere deposte, insieme alla relativa urna, anche in una tomba di famiglia o in un loculo in cui il defunto abbia il diritto ad essere tumulato.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali

- igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
4. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
  5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
  6. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
  7. Le ceneri possono essere disperse, nel rispetto della volontà del defunto, in mare, nei laghi, nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti come previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge n.30 del 30.3.2001.
  8. Qualora la famiglia non abbia provveduto a nessuna delle destinazioni di cui sopra per le ceneri, esse vengono disperse unicamente in aree appositamente destinate, all'interno dei cimiteri (ovvero in cinerario comune o in area apposita), secondo una tariffa da corrispondere una tantum fissata con apposito tariffario, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M.I. del 01.7.2002.

#### *ART. 62: ONERI DELLA CREMAZIONE*

1. La cremazione delle salme e tutti gli eventuali servizi annessi, sono a carico del richiedente, come previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 01.07.2002 secondo le tariffe fissate dalle amministrazioni dei comuni dotati di forno crematorio. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo dove avviene la cremazione, come previsto dalla Legge n. 130 del 30.3.2001.
2. Il comune di Maracalagonis, per procedere alla cremazione di salme di persone indigenti, può stipulare convenzioni con altri comuni dotati di forni crematori o con associazioni o enti privati, a scopo non di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la cremazione dei cadaveri e che possedano o gestiscano per conto di altri comuni, impianti di cremazione.

### **CAPO VI: POLIZIA CIMITERIALE**

#### *ART. 63: ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO*

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga all'ora prescritta.
4. L'accesso ai cimiteri fuori dall'orario di apertura è subordinato al permesso del responsabile del servizio cimiteriale, che lo rilascia per comprovati motivi.
5. La permanenza nel cimitero dei visitatori al di fuori del normale orario di visita non è consentita.



*ART. 64: DISCIPLINA DELL'INGRESSO*

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali sia tenuti al guinzaglio che al braccio;
  - Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode all'ingresso;
  - Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - A coloro che intendono svolgere nel cimitero attività di questua;
  - Ai bambini di età inferiore ai sei anni se non accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare l'accesso con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e sottoscritta dal responsabile del servizio igiene pubblica della ASL.

*ART. 65: DIVIETI SPECIALI*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e specialmente:
  - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - Introdurre oggetti irriverenti;
  - Introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni e affiggere manifesti;
  - Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi etc;
  - Gettare i fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - Utilizzare le tombe altrui per appoggiarsi, sedersi, appoggiare oggetti o fiori anche temporaneamente;
  - Imbrattare, bagnare o danneggiare in qualsiasi modo le tombe altrui;
  - Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
  - Fotografare o filmare all'interno del cimitero cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale;
  - Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria o del responsabile della ASL;
  - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - Assistere alle esumazioni o alle estumulazioni di salme salvo che nei casi esplicitamente previsti dal presente regolamento;
  - Avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando le operazioni di trasferimento di salme, di resti mortali, ceneri o rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
  - Avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando i predetti lavori, siano essi eseguiti da ditte private o da personale e mezzi dell'amministrazione;
  - Svolgere attività commerciale di qualsiasi genere.
2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente contigua al cimitero, a meno che non sussista specifica autorizzazione comunale.
3. Chiunque tenga, all'interno del cimitero un comportamento scorretto, o comunque offensivo nei confronti del culto dei morti, o pronuncii discorsi, frasi offensive, viene diffidato dal

personale addetto alla vigilanza, invitato a uscire immediatamente, e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

*ART. 66: RITI FUNEBRI*

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo preavviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

*ART. 67: EPIGRAFI*

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono ammesse epigrafi in altre lingue purchè vi sia anche la traduzione in italiano.
2. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero introdotte nel cimitero.

*ART. 68: APPLICAZIONI SULLE LAPIDI*

1. Nelle sepolture di proprietà comunale, ogni singola concessione di loculo, celletta o nicchia deve avere una lapide distinta, sulla quale oltre alle generalità del defunto (obbligatorie come da art. 47) si potranno, a discrezione del concessionario o dei familiari, e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, essere affisse in aggiunta, a condizione che il tutto sia eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo e sia costituito da materiali resistenti agli agenti atmosferici:
  - una fotografia del defunto;
  - un'epigrafe, conforme a quanto previsto dall'art. 67;
  - un vaso portafiori;
  - una lampada o lumino;
  - un simbolo o raffigurazione sacra nella forma dell'incisione o in bassorilievo/altorilievo.
2. Tutte le applicazioni di cui al comma 1 dovranno avere una sporgenza massima di cm 3 dal piano della lastra in dotazione al loculo, ad eccezione del vaso portafiori e della lampada che potranno avere una sporgenza massima di cm 12.
3. E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari e di lavorazione marmi di apporre scritte o loghi pubblicitari sulle lapidi e sui sepolcri.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli, bottiglie in vetro o plastica quali portafiori.
5. E' vietato collocare sul pavimento o su sporgenze presso le lapidi dei loculi, vasi di fiori non recisi o vasi di piante sempreverdi non recise, non saldamente ancorati alla stessa lapide, o che invadano con la chioma la superficie delle lapidi altrui. Qualora vengano collocati nei viali comuni, per terra davanti ai loculi, nelle sporgenze senza ancoraggio, ed in qualsiasi altro luogo che non sia consentito, verranno immediatamente rimossi.
6. Ai concessionari di aree destinate ai sepolcri familiari o cappelle, è consentito collocare fiori in vaso o piantine sempreverdi in vaso sul pianale del sepolcro, purchè i contenitori siano sufficientemente pesanti o comunque ancorati in maniera tale da evitare il rovesciamento accidentale. Non dovranno comunque essere occupati i passaggi attigui al sepolcro.

*ART. 69: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI*

1. Il giorno dei funerali è eccezionalmente consentito deporre mazzi, corone e cuscini di fiori anche sul pavimento in prossimità della tomba. A partire dal giorno successivo, sarà cura del personale del cimitero provvedere alla ricollocazione degli stessi, se necessario, al fine di consentire l'avvicinamento alle tombe vicine qualora questo fosse impedito. Tutti i fiori di cui sopra verranno rimossi a cura del personale del cimitero non appena secchi e comunque non oltre una settimana dalla deposizione.
2. In tutte le altre occasioni è consentita l'apposizione di fiori freschi o rami verdi recisi soltanto all'interno degli appositi vasi portafiori, ad eccezione dei casi previsti all'art. 68, comma 6.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti, utilizzando gli appositi contenitori portarifiuti.
4. Quando le piante e i fiori vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i sepolcri, i giardini e le lapidi, il personale cimiteriale che abbia l'incarico di controllo e pulizia del cimitero, provvede a farli asportare o sradicare e provvede per il loro smaltimento.
5. In cimitero, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e l'eliminazione dell'erba.

*ART. 70: MATERIALI ORNAMENTALI*

1. Nei cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba etc, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per cui sono state collocate.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale dispone il ritiro o la demolizione dalle tombe di tutti gli oggetti, ornamenti, corone, vasi e piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano diventati indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 59 se applicabili.



## TITOLO III : CONCESSIONI

---

### CAPO I: TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### ART. 71: TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere collettive o private.
2. Le sepulture private sono: LOCULI, CELLETTE OSSARIO, NICCHIE CINERARIE, SEPOLCRI DI FAMIGLIA, CAPPELLE.
  - a. Per LOCULI si intendono i posti salma destinati ad accogliere i feretri, disposti su una struttura, generalmente in calcestruzzo armato, in cui i posti salma sono disposti su più file e colonne, in senso trasversale o longitudinale. Un insieme di loculi è chiamato blocco. I loculi sono realizzati dal comune e sono date in concessione d'uso.
  - b. Per CELLETTE OSSARIO si intendono delle celle, disposte in più file e colonne su una struttura, generalmente in cls armato, destinate ad accogliere una o più cassette di resti ossei, esito di riduzione resti a seguito di esumazioni/estumulazioni. Le cellette sono realizzate dal comune e sono date in concessione d'uso.
  - c. Per NICCHIE CINERARIE si intendono delle nicchie, disposte in più file e colonne su una struttura, generalmente in cls armato, destinate ad accogliere una o più urne cinerarie, contenenti l'esito di cremazioni. Le nicchie sono realizzate dal comune e sono date in concessione d'uso.
  - d. Per SEPOLCRI DI FAMIGLIA si intendono delle sepolture con tre posti salma destinati a contenere dei feretri e/o delle cassette di resti ossei e/o urne cinerarie appartenenti a persone aventi tra loro legami di parentela fino al quarto grado. L'edificazione dei sepolcri è a carico dei privati, mentre l'area cimiteriale su cui insistono è data in concessione d'uso.
  - e. Per CAPPELLE si intendono degli edifici destinati ad accogliere nove posti salma, destinati a contenere feretri e/o delle cassette di resti ossei e/o urne cinerarie appartenenti a persone aventi tra loro legami di parentela fino al quarto grado. L'edificazione delle cappelle è a carico dei privati, mentre l'area cimiteriale su cui insistono è data in concessione d'uso.
3. Le sepulture collettive sono: CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE, OSSARIO COMUNE, CINERARIO COMUNE.
  - a. Per CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE si intendono delle aree cimiteriali di terreno, opportunamente delimitate, suddivise in riquadri, destinate all'accoglimento di feretri per l'inumazione. I campi sono suddivisi in fosse, ciascuna delle quali è destinata all'inumazione di una singola salma.
  - b. Per OSSARIO COMUNE si intende un vano ipogeo, opportunamente dimensionato, destinato all'accoglimento di resti ossei risultato delle esumazioni/estumulazioni.
  - c. Per CINERARIO COMUNE si intende un vano, generalmente ipogeo, opportunamente dimensionato, destinato all'accoglimento delle ceneri risultato delle cremazioni.

#### ART. 72: CONCESSIONI E CONCESSIONARI PER SEPOLTURE PRIVATE - TARIFFARIO

1. Per le sepolture private il comune concede l'uso temporaneo di un'area cimiteriale o di un manufatto.



2. Le concessioni sono rilasciate in base alle norme dettate dal presente regolamento e in conformità a tutte le norme vigenti in materia nel territorio nazionale.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Il tariffario è approvato con delibera di Giunta Comunale e viene aggiornato periodicamente. Il tariffario contiene un elenco di tutti i costi di concessione e dei servizi cimiteriali, nonché dei diritti di segreteria dovuti per le pratiche cimiteriali. Il tariffario può essere aggiornato ogni 2 anni per quanto riguarda il solo adeguamento ISTAT anche con determinazione del Responsabile del Servizio.
5. Ogni concessione per area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima nonché le norme che ne regolano l'esercizio e il diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma se trattasi di tomba familiare, il numero di identificazione della tomba (zona del cimitero, blocco, fila, colonna e numero identificativo della tomba);
  - La durata della concessione e la data di scadenza;
  - I concessionari nel nome della/e persona/e richiedente/i, oppure del legale rappresentante pro tempore se il richiedente è un Ente; occorre indicare anche i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale;
  - I nominativi delle salme destinate ad essere accolte nella sepoltura, con le rispettive date di nascita, e di morte (nel caso di persone già decedute);
  - Gli estremi del pagamento effettuato.
6. Per Concessionario si intende: la persona o l'ente che ha richiesto e ottenuto la concessione cimiteriale, per sé o per la salma di un defunto.
7. Chi può chiedere la concessione cimiteriale per un defunto: chiunque può chiedere la concessione cimiteriale per un defunto. In genere i richiedenti sono il coniuge superstite, i figli o i familiari.
8. Doveri del concessionario: il concessionario è soggetto ai doveri derivanti dalla concessione stessa, di cui al presente regolamento. Il concessionario è tenuto alla manutenzione della sepoltura, e si fa carico di tutti gli altri oneri dovuti quali ad esempio quelli per effettuare le pratiche di rinnovo, ovvero quelle conseguenti alla eventuale traslazione in nicchia e a tutte le altre operazioni cimiteriali di cui al presente regolamento che riguardino il/i defunto/i di cui alla sepoltura concessionata. Il concessionario è anche il referente a cui il comune si rivolge per tutte le comunicazioni inerenti la sepoltura.
9. Alla morte del concessionario, la concessione cimiteriale, se ancora in corso di validità, dovrà essere volturata ad uno degli aventi diritto nelle modalità indicate dall'art. 75 del presente regolamento.
10. Alla morte del concessionario, dove vi sia la concessione cimiteriale scaduta senza che vi sia stata nomina di un successore, per tutti gli adempimenti e le comunicazioni, il comune informerà uno degli eredi rintracciabili, a partire da quelli residenti nel territorio comunale. Sarà cura di questi darne comunicazione agli altri eventuali eredi che dovessero rientrare nei doveri di cui alla concessione cimiteriale.

#### ART. 73: DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:
  - a) 99 ANNI per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività costruite dai privati su aree cimiteriali concesse in uso dal comune.
  - b) 60 ANNI per i loculi;

- c) 30 ANNI per le cellette ossario e per le nicchie cinerarie, rinnovabile fino a un massimo di 60 anni.

*ART. 74: TERMINI PER I PAGAMENTI*

2. Le concessioni di cui al comma 1 vanno richieste per iscritto con marca da bollo, indirizzandole al Comune di Maracalagonis – Servizi Tecnologici , servendosi degli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici.
3. Per le concessioni di cui all'art. 73, comma 1, lettera a, i versamenti devono essere effettuati prima del rilascio della concessione.
4. Per le concessioni di cui all'art. 73, comma 1 lettere b e c, i versamenti devono essere effettuati prima della tumulazione o comunque tassativamente entro 30 gg dalla stessa.
5. Per le sole concessioni di loculi, nicchie e cellette è ammesso, in caso di richiesta motivata, il pagamento in 12 o 24 rate mensili, previa stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa che copra i costi complessivi delle rate più gli interessi e le eventuali more in caso di ritardato pagamento. Gli interessi e le more sono definite dal tariffario di cui all'art. 72 comma 4.
6. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione o l'estumulazione e per le ceneri dopo la cremazione.
7. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme dovute relative alla concessione e agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato dall'eventuale rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi comuni di inumazione, dal quale, scaduto il tempo di rotazione, verrà quindi esumato e deposto nell'ossario comune. Qualora non vi siano campi di inumazione disponibili, si procederà al recupero delle somme dovute con l'iscrizione a ruolo delle stesse.  
Per quanto riguarda ossa e ceneri, nel caso di mancato pagamento delle somme, si procede d'ufficio alla dispersione rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comune.

*ART. 75: MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E NICCHIE CINERARIE.*

1. La concessione per un loculo può essere assegnata solo con la presenza effettiva di una salma. La concessione per una celletta ossario o per una nicchia cineraria può essere assegnata solo con la presenza effettiva di ossa o ceneri.
2. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda per cui fanno fede data e numero di protocollo.
3. Le concessioni cimiteriali vanno richieste per iscritto con marca da bollo, indirizzandole al Comune di Maracalagonis – Servizi Tecnologici , servendosi degli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici. La domanda debitamente compilata va obbligatoriamente presentata dopo il decesso e prima della tumulazione per i loculi, prima della tumulazione per le cellette ossario e le nicchie cinerarie.
4. Una volta avvenuta l'assegnazione di un loculo ed effettuato il versamento del canone di concessione, salvo i casi in cui il pagamento venga effettuato entro 30 gg o si proceda al pagamento rateale, si procede alla tumulazione della salma. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto in altre sepolture, ad eccezione dei casi previsti dall'art 41.
5. La concessione in uso di sepolture non può essere ceduta a terzi ma solo retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. In via eccezionale e in deroga al 1 comma del presente articolo, le concessioni possono essere rilasciate:



- a) A favore del richiedente di età pari o superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino a quarto grado;
  - b) A favore del coniuge superstite di qualsiasi età, non legalmente separato dal defunto, soltanto se in abbinamento al loculo del deceduto (in senso orizzontale o verticale). Il convivente affettivo viene equiparato al coniuge, con le modalità previste nei commi seguenti;
  - c) A favore di ricoverati in ospedali psichiatrici o case di riposo, qualora i soggetti risultino residenti nel comune o lo siano stati immediatamente prima del ricovero, che abbiano compiuto i 65 anni di età e non abbiano parenti o affini fino al quarto grado;
  - d) A favore di cittadini residenti affetti da handicap in situazione di gravità in base all'art. 10 della L.104/1992, indipendentemente dall'età, in affiancamento o meno a familiari di primo grado.
7. L'istanza di concessione per i loculi da riservare di cui al comma 6, può essere sospesa temporaneamente con delibera di giunta municipale, qualora la reale consistenza della disponibilità di loculi liberi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri.
  8. La concessione non può essere fatta a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. La compravendita di sepolture o di concessioni cimiteriali è vietata.
  9. L'assegnazione in uso delle sepolture per i nuovi blocchi di loculi, nicchie cinerarie e cellette ossario avviene in ordine progressivo secondo lo schema sotto indicato:

3	6	9	12	15
2	5	8	11	14
1	4	7	10	13

10. L'assegnazione in uso per i blocchi di loculi già parzialmente assegnati al momento dell'approvazione del presente regolamento, avviene in base alla numerazione progressiva assegnata al rispettivo blocco. Non saranno utilizzati per le concessioni nuovi blocchi di loculi prima dell'avvenuta completa assegnazione dei blocchi già parzialmente assegnati.
11. Potrà essere lasciato il criterio di scelta da parte del cittadino solo per tutte quelle sepolture analoghe disponibili di cui l'amministrazione comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione. La priorità nel diritto di scelta in quest'ultimo caso è data dall'ordine temporale di presentazione delle richieste in base al numero di protocollo della domanda.
12. La possibilità di riservare un loculo affiancato per il coniuge/convivente affettivo superstite è subordinata alla disponibilità dei loculi e non è un diritto dovuto del concessionario. Qualora non vi fosse la momentanea disponibilità, ogni successiva eventuale operazione di traslazione ai fini dell'affiancamento delle salme è a totale carico del richiedente.
13. La possibilità di riservare un loculo affiancato per il coniuge/convivente affettivo superstite è subordinata alla seguente procedura:
  - a. Il loculo riservato deve essere pagato contestualmente alla richiesta, per un periodo pari a 60 anni. La richiesta dovrà essere corredata da impegno scritto al pagamento dell'estensione della concessione fino ai 60 anni successivi alla data di decesso del superstite. L'estensione potrà essere fatta, a scelta degli interessati, anche per il coniuge deceduto per primo, in maniera tale che la scadenza definitiva avvenga per entrambi i loculi nella stessa data. Il costo dell'estensione della concessione dovrà essere corrisposto al momento della tumulazione del coniuge superstite, e sarà calcolato in frazioni di 60 anni (ad esempio un'estensione per 10 anni avrà il costo di un loculo per 60 anni, diviso 60, moltiplicato per 10). Il costo è calcolato sulla base del prezzo in vigore al momento della stipula dell'estensione. L'estensione viene formalizzata con un atto.
  - b. Il sistema dell'estensione della concessione dovrà essere applicato con la stessa procedura anche alle concessioni trentennali per loculi abbinati e per i quali uno dei due coniugi sia

ancora vivente, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino al raggiungimento dei 60 anni complessivi successivi alla data di decesso del coniuge deceduto per ultimo.

*ART. 76: MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI DESTINATE ALL'EDIFICAZIONE DI SEPOLCRI DI FAMIGLIA E CAPPELLE.*

1. Per realizzare un sepolcro di famiglia o una cappella, è concesso, nei limiti del presente regolamento, l'uso delle aree cimiteriali all'uopo destinate. La concessione dell'area è soggetta a pagamento, la cui entità è stabilita nel tariffario di cui all'art. 72 comma 4.
2. L'edificazione del sepolcro o della cappella è cura e spese dei richiedenti la concessione, siano essi privati o Enti.
3. L'assegnazione delle aree disponibili avviene in base alla numerazione progressiva delle stesse, per ordine di presentazione della domanda, per cui fanno fede data e numero di protocollo.
4. La concessione per un'area cimiteriale può essere assegnata anche ai viventi, che abbiano i requisiti per richiederla in base all'art. 40 del presente regolamento.
5. Le concessioni cimiteriali per le aree vanno richieste per iscritto con marca da bollo, indirizzandole al Comune di Maracalagonis – Servizi Tecnologici, servendosi degli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici.
6. Nella richiesta è obbligatorio indicare almeno un nominativo (se diverso da quello del richiedente) tra le persone a cui si intende riservare un posto salma nella sepoltura di famiglia. Gli altri posti salma potranno essere assegnati successivamente al rilascio della concessione nelle modalità previste dal presente regolamento e in particolare come prescritto dal successivo art. 77.
7. Una volta accertata l'effettiva disponibilità di aree, l'ufficio lo comunica ai richiedenti, che provvedono in tempi brevi al versamento del canone di concessione. L'ufficio rilascia quindi la concessione cimiteriale conformemente all'art. 72 del presente regolamento.
8. La concessione in uso di sepolture non può essere ceduta a terzi ma solo retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. La concessione non può essere fatta a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. La compravendita di sepolture o di concessioni cimiteriali è vietata.
10. L'assegnazione in uso per le aree a terra già parzialmente assegnate al momento dell'approvazione del presente regolamento, avviene in base alla numerazione progressiva assegnata al rispettivo blocco.
11. Potrà essere lasciato il criterio di scelta da parte del cittadino solo per tutte quelle aree analoghe disponibili di cui l'amministrazione comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione. La priorità nel diritto di scelta in quest'ultimo caso è data dall'ordine temporale di presentazione delle richieste in base al numero di protocollo della domanda.
12. Le costruzioni da realizzarsi a cura dei privati dovranno essere eseguite in maniera tale da essere agibili per la sepoltura, entro un anno dalla data di concessione dell'area, salvo proroga concessa dal responsabile del servizio tecnico, pena la decadenza della concessione stessa e fatto salvo il diritto di rimborso della tariffa effettivamente pagata, escluso qualsiasi indennizzo o interesse.
13. Le costruzioni dei sepolcri e delle cappelle dovranno essere terminate in tutte le finiture entro un massimo di 12 mesi dalla data di concessione dell'area.
14. Per la costruzione dei sepolcri e delle cappelle dovrà essere richiesta apposita autorizzazione edilizia, o in alternativa, potrà essere presentata una D.I.A. all'ufficio tecnico - edilizia privata. La richiesta dovrà essere presentata tassativamente entro tre mesi dalla data di rilascio della concessione cimiteriale, in bollo sui moduli appositamente predisposti e alla stessa andrà allegato il progetto e una copia della concessione cimiteriale.





15. I lavori dovranno essere terminati entro 9 mesi a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione edilizia o dal momento in cui la D.I.A. è efficace come permesso di costruire.
16. Il periodo di 12 mesi è interrotto dai tempi materiali di rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte degli uffici comunali.
17. Per le concessioni già rilasciate al momento di entrata in vigore del presente regolamento, i tempi di cui ai precedenti commi 13 e 14, anziché dalla data di rilascio della concessione cimiteriale, decorreranno dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

*ART. 77: USO DEI SEPOLCRI DI FAMIGLIA E DELLE CAPPELLE.*

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone indicate in concessione cimiteriale ovvero in caso di Enti, automaticamente alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.
2. Qualora non sia specificato in concessione o nella convenzione dell'Ente concessionario, o in altre forme previste per legge, i posti salma possono essere utilizzati anche da:
  - a. Familiari del concessionario o del titolare della sepoltura indicato in concessione qualora diverso dal concessionario, da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti in linea retta e dai discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
  - b. Altri parenti collaterali e affini, con la seguente procedura: la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli eredi legittimi qualora il titolare non sia più in vita, tramite apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
  - c. I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera b.
  - d. La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze, deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario o delle persone indicate in concessione se diverse dal concessionario ovvero se questi sono deceduti, dagli eredi legittimi, indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura nel sepolcro o nella cappella familiare tutte le persone che non ricadano nei casi di cui ai commi precedenti.
4. Con la concessione il comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero.

*ART. 78: TUMULAZIONE IN LOCULI DI CASSETTE DI RESTI OSSEI E/O URNE CINERARIE*

1. In un loculo possono essere tumulate, insieme a una salma, fino a un massimo di due cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, compatibilmente con lo spazio residuo all'interno del loculo già occupato dal feretro. Tra il defunto titolare del loculo e quelli eventualmente ospitati nella forma di resti o ceneri, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il

rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità al primo grado. Il convivente legato da vincolo affettivo è equiparato al coniuge.

2. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile nel loculo, ad esempio se dotato di rivestimento di zinco esterno, deve essere tumulato da solo.
3. Non è possibile concessionare dei loculi per sole cassette di resti ossei o ceneri senza la presenza di un feretro.
4. Nei soli sepolcri di famiglia e nelle cappelle è consentito utilizzare un loculo per la tumulazione di più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, anche in assenza di una salma intera, fino a un limite massimo di tre defunti per loculo indipendentemente dallo spazio disponibile.

#### *ART. 79: FERETRI DI DIMENSIONI ECCEZIONALI*

1. Qualora il feretro fosse di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa dell'eventuale presenza di un rivestimento esterno in zinco, il responsabile cimiteriale prospetta agli interessati l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelle disponibili. I loculi di dimensioni maggiori dovranno pertanto essere riservati alla tumulazione di feretri di dimensioni superiori alla norma.
2. I feretri più grandi, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande presente nel cimitero, dovranno essere privati del rivestimento in zinco e inumati; nel caso i cui non siano disponibili fosse per l'inumazione, potranno essere cremati o trasferiti in altro cimitero dotato di loculi di dimensioni maggiori. Ogni onere resta a carico dei privati, fatto salvo l'eventuale rimborso per i loculi di dimensioni normali per i quali sia stata corrisposta la tassa cimiteriale e che siano rimasti inutilizzati a causa delle dimensioni non adeguate.

#### *ART. 80: RETROCESSIONE DI SEPOLTURE AL COMUNE.*

9. Tutti i loculi, le cellette e le nicchie, per qualsiasi motivo abbandonati prima della scadenza della concessione, vengono retrocessi al comune.

#### *ART.81: MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE*

1. La manutenzione delle cappelle e dei sepolcri familiari spetta ai concessionari o ai loro eredi, per le parti da loro costruite o installate e per le parti non costruite ma destinate a giardino, aiola, prato etc. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili o opportuni per motivi di decoro, sicurezza o igiene.
2. Nei loculi, nicchie ed ossari costruiti dal comune in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione dal comma precedente:
  - a. Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b. Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c. Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### *ART. 82: COSTO DI CONCESSIONE*

1. Il costo di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal comune per la realizzazione dell'opera e una parte che copre i costi ordinari di manutenzione e gestione che il comune sosterrà per tutta la durata della concessione.



*ART. 83: SCADENZA DEI TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI UN SEPOLCRO DI FAMIGLIA O UNA CAPPELLA.*

1. Le concessioni in uso di aree cimiteriali destinate all'edificazione di sepolcri di famiglia o cappelle, impegnano quest'ultimo alla sollecita presentazione del progetto entro i termini previsti dall'art. 76 commi 12 e 13, pena la decadenza.
2. Qualora l'area, o la tomba, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità dell'area e consegna da parte dell'amministrazione. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il responsabile del servizio cimiteriale, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può eccezionalmente prorogare i termini predetti di ulteriori sei mesi.
3. Il contratto di concessione d'uso dei manufatti cimiteriali viene intestato a un singolo soggetto, fermo restando che per i sepolcri familiari e per le cappelle in concessione possono essere indicati anche i nominativi degli altri familiari o affini a cui i posti salma sono destinati.
4. In caso di decesso della persona intestataria della concessione figurante nella richiesta, prima che siano stati perfezionati gli atti di concessione stessa, o prima che siano stati completati i lavori di realizzazione della tomba, subentra automaticamente nei rapporti con l'amministrazione il coniuge superstite o in mancanza, un discendente o uno dei discendenti se sono più d'uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome dell'intestatario.

*ART. 84: SEPOLCRI E CAPPELLE DI PREGIO ARTISTICO*

1. Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.
2. La Giunta comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle eventuali spese di restauro, quando occorrenti.

**CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE**

*ART. 85: DIVISIONE, SUBENTRI*

1. Il diritto d'uso relativo ai manufatti cimiteriali passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal codice civile.
2. Tutti gli eredi rientrano nei diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione cimiteriale, salvo il caso in cui uno di essi sia stato nominato di comune accordo dagli eredi stessi.
3. Nel caso in cui l'amministrazione debba sollecitare l'assoluzione di obblighi insoluti relativi alla sepoltura, la comunicazione potrà essere fatta ad uno solo degli eredi, che sarà tenuto a informare tutti gli altri.
4. Nel caso di avvio di un procedimento legale al fine di determinare, tra gli eredi, il nominativo del concessionario, l'amministrazione, in attesa del provvedimento finale, non apporterà modifiche allo stato di fatto.
5. La designazione del concessionario deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti gli eredi.
6. Nelle stesse forme e nelle modalità gli eredi possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano tra gli eredi aventi causa menzionati nell'istanza di concessione.




7. Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio cimiteriale, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione viene effettuato dal responsabile del servizio cimiteriale, e per l'aggiornamento è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
9. In caso di famiglia estinta, trascorsi vent'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il comune procede alla pronuncia di decadenza della concessione.

*ART. 86: RINUNCIA A CONCESSIONE*

1. Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, la salma, i resti o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso parziale della somma prevista nella tariffa in vigore.
2. La somma di cui al comma 1 per i loculi è così calcolata:  
Rimborso=80% della tariffa effettivamente pagata per il loculo, se la rinuncia avviene immediatamente (anche a tumulazione non avvenuta) o comunque entro 2 anni dalla tumulazione.  
Rimborso=50% della tariffa effettivamente pagata per il loculo, se la rinuncia avviene dai due ai 5 anni dalla tumulazione o dalla concessione nei casi di loculo riservato. ;  
Nessun rimborso in tutti gli altri casi.  
Il rimborso, in caso di richiesta di concessione per un nuovo loculo o nicchia per lo stesso defunto nominativo della concessione a cui si rinuncia, può essere convertito in sconto sulla tariffa di concessione del nuovo loculo o nicchia.

*ART. 87: RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI*

1. Rinuncia a concessione di area libera, con parziale o totale costruzione di manufatti: il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza. Si ha diritto al rimborso parziale se la rinuncia avviene entro 5 anni dal rilascio, nelle modalità seguenti:  
Rimborso=80% della tariffa effettivamente pagata, se la rinuncia avviene immediatamente (anche a tumulazione non avvenuta) o comunque entro 2 anni dalla data di rilascio della concessione.  
Rimborso=50% della tariffa effettivamente pagata, se la rinuncia avviene dai due ai 5 anni dalla data di rilascio della concessione.  
Nessun rimborso in tutti gli altri casi.  
Il rimborso, in caso di richiesta di concessione per un nuovo loculo o nicchia per lo stesso defunto nominativo della concessione a cui si rinuncia, può essere convertito in sconto sulla tariffa di concessione del nuovo loculo o nicchia.
2. **OBBLIGATORIETA' DELLA RINUNCIA** a concessione di aree e manufatti usati a tempo definitivo o perpetuo: il trasferimento in cimitero di altro comune o stato, o in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero, o di altri cimiteri comunali, delle salme, dei resti mortali, delle ceneri, presenti nelle concessioni private a tempo determinato o perpetue (99 anni), determina l'automatica rinuncia alla concessione che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di traslazione. La concessione, una volta liberata, rientra nella piena disponibilità del comune senza alcun rimborso o indennizzo, di qualsiasi natura, a favore del concessionario o degli aventi titolo, fatti salvi i casi di cui al comma precedente.



### CAPO III: REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

#### ART. 88: REVOCA

1. E' facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione, o per il tempo rimanente fino al compimento dei 99 anni in caso di perpetuità (se il requisito è dimostrabile) della concessione revocata, di una sepoltura equivalente.

#### ART. 89: DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta;
  - b. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. In caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f. Quando vi sia inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - g. La rinuncia alla decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili.
  - h. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

#### ART. 90: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Una volta effettuata la traslazione, si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

#### ART. 91: ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per i sepolcri di famiglia o cappelle, gli interessati possono richiedere il rinnovo della concessione, per una durata non superiore alla concessione originaria, previo pagamento di quanto stabilito in tariffa al momento della richiesta di rinnovo. Nel caso di concessioni trentennali rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le stesse possono essere rinnovate una sola volta per ulteriori 30 anni. Nel caso di concessioni sessantennali, le stesse non possono



essere rinnovate ulteriormente, ma si dovrà procedere alla traslazione in ossario, nicchia, tomba di famiglia o cinerario. Un'ulteriore estensione è consentita, se richiesta, solo per frazioni di 30 anni e solo nei casi di accoppiamento di loculi di coniugi deceduti in anni diversi, al fine di portare la scadenza di entrambe le sepolture alla stessa data.

3. Prima della scadenza della concessione, in assenza di volontà di rinnovare la stessa, gli interessati hanno la facoltà di chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

*ART. 92: RIASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE SCADUTE, RINUNCIATE, DECADUTE.*

1. Le aree, i manufatti e le sepolture, di cui il comune è rientrato in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, estinzione della concessione, verranno assegnate ad altri soggetti con le modalità indicate dal presente regolamento e dai previsti corrispettivi indicati in tariffario. La loro assegnazione viene fatta allo stato in cui esse si trovano senza produrre ulteriore aggravio, di qualsiasi natura, a carico del comune. Lo stato delle aree, dei manufatti, delle sepolture, deve essere ben noto al nuovo assegnatario che è tenuto a rilasciarne specifica attestazione. Gli oneri per gli eventuali ripristini, per nuove lastre di marmo, per nuovi copri tomba, per nuovi accessori, sono a esclusivo carico del destinatario.
2. Le sepolture per poter essere riassegnate devono essere preventivamente dichiarate agibili dalla ASL competente.

**CAPO IV: RISANAMENTO DI SEPOLTURE INAGIBILI SU LARGA SCALA.**

*ART. 93: RISANAMENTO DELLE SEPOLTURE INAGIBILI*

Nel caso in cui siano presenti interi gruppi di manufatti e sepolture versanti in condizioni di inagibilità, tali da pregiudicare la pubblica sicurezza e incolumità, anche in termini igienico sanitari, per lo stato di fatiscenza delle strutture, pericolanti o in stato di degrado tali da non ritenere possibile o conveniente il ripristino, il comune deve provvedere al risanamento attraverso la demolizione con le modalità descritte dal presente capo.

*ART. 94: PROCEDURA DI INTERVENTO*

1. L'amministrazione, anche su segnalazione della Asl competente o del Responsabile del Servizio Cimiteriale, prende atto dell'inagibilità dei manufatti e dà l'avvio alle procedure necessarie per il risanamento attraverso la demolizione. Il provvedimento è motivato da interesse pubblico.
2. Le sepolture occupate da salme, resti o ceneri dovranno essere liberate. Le modalità con cui occorre eseguire le estumulazioni sono regolate dal presente capo.
3. La volontà di eseguire l'intervento di estumulazione e demolizione dovrà essere reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, nonché, se ritenuto necessario, anche tramite avvisi affissi alle sepolture stesse, almeno un mese prima dell'intervento e per un periodo di 30 gg.
4. L'avviso dovrà contenere l'elenco delle sepolture da estumulare, il periodo almeno indicativo per le operazioni e le modalità di esecuzione.


5. Gli eredi dei defunti da estumulare saranno invitati a presenziare alle operazioni, in una data che verrà fissata con un anticipo di almeno 7 giorni. La data prefissata per le operazioni sarà comunicata agli interessati direttamente, qualora gli stessi siano reperibili, ovvero, qualora non reperibili, sarà pubblicata in albo pretorio e albo cimiteriale.
6. Le estumulazioni saranno eseguite con le modalità di cui al presente regolamento e conformemente a tutte le norme vigenti, secondo i casi che seguono.

*ART. 95: ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI E RELATIVI ONERI NEI CASI DI SALME  
CON CONCESSIONE SCADUTA, DECADUTA, RINUNCIATA O ESTINTA*

1. Nel caso più generale, alla stregua di estumulazioni ordinarie, viene eseguita d'ufficio la traslazione dei resti mortali dei defunti in ossario comune. Tale operazione è svolta gratuitamente dal comune con i propri mezzi e dipendenti, senza la supervisione del dirigente ASL. Lo smaltimento degli eventuali rifiuti speciali e non derivanti dalle estumulazioni è a carico del comune. Le modalità operative specifiche saranno conformi a quelle previste dagli artt. 53 e 55 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui i discendenti o gli eventuali interessati ne facciano richiesta, potrà essere eseguita la traslazione dei resti mortali in altra sepoltura. Tutti gli oneri derivanti alle operazioni aggiuntive alla semplice estumulazione ordinaria in quel caso saranno a carico dei privati sulla base del tariffario comunale vigente. I richiedenti contestualmente alla richiesta si impegnano per iscritto a sostenere tutte le spese come da tariffario sulla base degli interventi che verranno effettivamente eseguiti, a seconda dei casi di cui al comma 3. Sono comunque esclusi dal pagamento lo smaltimento dei rifiuti speciali e non, eventualmente prodotti dalla estumulazione, che restano a carico del comune.
3. La traslazione di cui al comma 2 può avvenire secondo diverse modalità, alla presenza del dirigente ASL di competenza. Le diverse modalità di traslazione dipendono dall'epoca di decesso e dallo stato di conservazione del feretro e/o dei resti. Si prospettano i seguenti casi:
  - a. In presenza di cadaveri mineralizzati, si procederà alla riduzione della salma, alla posa delle spoglie mortali in cassetta di zinco per resti ossei, all'eventuale sigillatura se richiesta, e alla tumulazione in una celletta ossario, ovvero in un loculo già occupato da una salma e con concessione valida, ovvero in un sepolcro di famiglia o cappella dove il defunto estumulato abbia diritto ad essere sepolto in base al presente regolamento.
  - b. In presenza di cadaveri non mineralizzati, o presunti tali in base all'aspetto esteriore del feretro, si dovrà effettuare la traslazione con le modalità indicate dal dirigente ASL presente durante le operazioni di estumulazione. Il feretro potrà essere:
    - tumulato in altro loculo con semplice traslazione qualora fosse valutato in buone condizioni;
    - tumulato in altro loculo a seguito di rivestimento con cassone esterno in zinco sigillato, qualora le condizioni lo richiedano;
    - in alternativa alle prime due opzioni, il feretro potrà essere privato del rivestimento di zinco e quindi inumato in campo comune; in questo caso anche lo smaltimento dei rifiuti speciali sarebbe a carico del privato.
    - avviato alla cremazione con oneri totalmente a carico del privato.

*ART. 96: ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI E RELATIVI ONERI NEI CASI DI SALME  
CON CONCESSIONE VALIDA*

1. Nel caso più generale, alla stregua di estumulazioni straordinarie, viene eseguita d'ufficio la traslazione dei feretri in altra sepoltura di pari caratteristiche. Tale operazione è svolta gratuitamente dal comune sotto la supervisione del dirigente ASL. Lo smaltimento degli



- eventuali rifiuti speciali e non derivanti dalle estumulazioni è a carico del comune. Le modalità operative specifiche saranno conformi a quelle previste dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui i discendenti o gli eventuali interessati ne facciano richiesta, potrà essere eseguita la traslazione dei resti mortali in sepolcro familiare o cappella. Tutti gli oneri aggiuntivi che esulano dall'indispensabile saranno a carico dei privati sulla base del tariffario comunale vigente. I richiedenti contestualmente alla domanda si impegnano per iscritto a sostenere tutte le eventuali spese aggiuntive, se dovute, in base al presente regolamento, come da tariffario sulla base degli interventi che verranno effettivamente eseguiti.
  3. La traslazione di cui al comma 2 può avvenire secondo diverse modalità, alla presenza del dirigente ASL di competenza. Le diverse modalità di traslazione dipendono dall'epoca di decesso e dallo stato di conservazione del feretro e/o dei resti. Si prospettano i seguenti casi:
    - feretro in buone condizioni: può essere tumulato in altro loculo con semplice traslazione. Tutti gli oneri di estumulazione e traslazione sono a carico del comune.
    - feretro in cattive condizioni: dovrà essere tumulato in altro loculo a seguito di rivestimento con cassone esterno in zinco. Tutti gli oneri di estumulazione e traslazione sono a carico del comune.
    - in alternativa alle prime due opzioni, qualora non vi fossero loculi liberi, il feretro potrà essere privato del rivestimento di zinco e quindi inumato in campo comune. Tutti gli oneri di estumulazione, traslazione e smaltimento rifiuti sono a carico del comune.
    - il feretro su richiesta degli interessati potrà sempre essere avviato alla cremazione. In questo caso tutti gli oneri aggiuntivi alla estumulazione saranno totalmente a carico del privato.

*ART. 97: CONCESSIONI DA RILASCIARE PER LE NUOVE SEPOLTURE DI DESTINAZIONE*

1. Le nuove sepolture per le salme estumulate di cui agli artt. 95 e 96 sono soggette al pagamento della tassa di concessione cimiteriale così come previsto dal presente regolamento, in base al tariffario vigente al momento della nuova tumulazione.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono a carico dei privati che abbiano fatto richiesta di traslazione per quanto riguarda le concessioni già scadute al momento della estumulazione.
3. Nei casi di concessione non ancora scaduta, e solo se ciò è documentabile, gli anni residui fino alla scadenza saranno concessi gratuitamente. Nel caso in cui manchino meno di 5 anni alla scadenza, la concessione dovrà comunque essere rinnovata per ulteriori 30 anni a carico dei privati, fermo restando che il tempo residuo concesso gratuitamente andrà a sommarsi ai 30 anni. Ad esempio, se la scadenza della concessione dovesse cadere dopo 3 anni dall'estumulazione, i privati sono tenuti a rinnovare per 30 anni, per un tempo complessivo di validità della nuova concessione pari a 33 anni.  
Qualora gli interessati dovessero rifiutarsi di rinnovare la concessione, il feretro sarà comunque tumulato per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, dopodiché sarà trattato alla stregua delle estumulazioni ordinarie.
4. La destinazione finale dei resti mortali o dei feretri estumulati sarà stabilita con certezza al momento stesso dell'estumulazione in base anche alle indicazioni del dirigente ASL. Pur potendo presumere infatti in base alla data di decesso lo stato in cui si trova la salma, non è possibile stabilire a priori con assoluta certezza le caratteristiche che dovrà avere la nuova sepoltura di destinazione, che dipende dalla possibilità o meno di riduzione della salma, e dallo stato del feretro. Nei casi di estumulazione di coniugi o parenti affiancati, inoltre, su richiesta degli interessati e per quanto possibile sulla base delle sepolture disponibili, il responsabile del servizio cimiteriale potrà concedere le nuove sepolture affiancate qualora






non sia materialmente possibile eseguire la tumulazione delle salme in uno stesso loculo/celletta.

5. Una volta tumulate le salme/resti mortali di cui al punto 4, e una volta eseguiti da parte dei privati i pagamenti delle tariffe nei casi in cui dovuti, si procederà al rilascio delle nuove concessioni cimiteriali che riportino gli estremi della nuova sepoltura e la scadenza.

*ART. 98: ONERI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DA RILASCIARE PER LE NUOVE SEPOLTURE DI DESTINAZIONE*

1. Gli oneri eventualmente dovuti dai privati sulla base delle operazioni effettivamente svolte per le estumulazioni/traslazioni saranno da corrispondere entro il termine perentorio di 1 mese dalla data della tumulazione.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene immediatamente dopo il versamento, fatti salvi i tempi tecnici necessari.
3. Il pagamento delle tariffe dovute, qualora ci fosse la richiesta motivata, potrà essere corrisposto a rate con le medesime modalità dei normali pagamenti, come previsto dal presente regolamento.



## TITOLO IV: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

---

### CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### ART. 99: ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Le ditte di cui al comma 1 devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per i lavori edili quali la regolarità contributiva, da allegare tramite DURC o in alternativa, come autocertificazione se si tratta di lavoratori autonomi.
3. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione, da richiedere attraverso i moduli predisposti dagli uffici del servizio cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata dai concessionari della sepoltura, che dovrà indicare gli estremi dell'impresa esecutrice.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio cimiteriale, da richiedere attraverso l'apposita modulistica. Il richiedente può essere l'impresa esecutrice munita di delega da parte del concessionario della sepoltura, o il concessionario stesso.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.
7. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal dirigente del servizio cimiteriale.

#### ART. 100: AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di sepolture private (sepolcri di famiglia e cappelle) devono essere approvati con le procedure previste dalla DIA o autorizzazione edilizia presso l'ufficio urbanistica. All'atto di approvazione del progetto viene stabilito il numero di posti salma che possono essere accolte nel manufatto, fermo restando il massimo di tre per i sepolcri e nove per le cappelle.
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti d'area concessa e rispettare le dimensioni e i distacchi massimi previsti dal presente regolamento. In ogni caso l'opera non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere esclusivamente ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile cimiteriale.
5. Qualunque variante essenziale al progetto anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del comma 1.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra contengono eventuali prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine massimo di inizio e di ultimazione dei lavori.



7. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.

*ART. 101: DECORAZIONI APPLICATE ALLE LAPIDI DEI LOCULI IN CONCESSIONE D'USO*

1. I concessionari dei loculi hanno in diritto d'uso il loculo completo di lastra lapidea di chiusura. Sulla lapide potranno essere applicate a carico del concessionario iscrizioni, decorazioni, fotografie, lumini e vaso portafiori con le limitazioni di cui ai commi seguenti.
2. Le applicazioni obbligatorie sono le iscrizioni recanti il nome e cognome del defunto, e le date complete di nascita di morte.
3. Le generalità di cui al comma precedente dovranno essere obbligatoriamente affisse sulla tomba fin dal giorno del seppellimento anche in forma provvisoria, ma con materiali resistenti agli agenti atmosferici, quali la vetroresina. Sono vietate le effigi provvisorie in polistirolo o altri materiali e forme che non rispettino il decoro.
4. La lapide nella sua forma definitiva dovrà essere realizzata e messa in opera entro 6 mesi dalla data della concessione.
5. Il loculi riservati, con decorrenza immediata dal momento in cui la riserva ha validità, dovranno comunque essere dotati di lastra provvisoria contenente le generalità della persona la cui salma andrà ad occuparlo, ad eccezione della fotografia e della data di morte. La lapide, come per i loculi occupati, dovrà obbligatoriamente essere sistemata nella forma definitiva entro i 6 mesi successivi alla data della concessione.
6. Tutte le altre applicazioni quali fotografie, simboli, portafiori etc, potranno occupare complessivamente un massimo di due terzi della superficie della lapide.
7. Non è consentita l'apposizione sulla lastra di mensole in aggetto.

*ART. 102: RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE*

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere di cui agli articoli precedenti e di eventuali danni arrecati a seguito dei lavori stessi al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

*ART.103: RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO*

1. Nella costruzione di sepolcri di famiglia e cappelle, l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di imbrattare o danneggiare altre opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare lo stato dei luoghi circostanti così come si trovava prima dell'intervento, provvedendo alla sistemazione delle opere eventualmente danneggiate.

*ART. 104: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI*

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio cimiteriale, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Tutte le opere che non sia indispensabile eseguire in loco, dovranno essere realizzate al di fuori del cimitero.
3. Per esigenze di servizio o di particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione, anche a lavori non conclusi, deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.
5. Al termine dei lavori le eventuali macerie e altri prodotti di risulta dovranno essere immediatamente sgomberati e conferiti a discarica a carico della ditta esecutrice.

*ART. 105: ORARIO DI LAVORO*

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

*ART. 106: SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI*

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nel cimitero, in occasione della commemorazione dei defunti, sono vietati:
  - L'inizio dei lavori per la costruzione di sepolcri di famiglia o cappelle dal 30 settembre al 5 novembre;
  - L'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre;
  - I lavori dal 30 ottobre al 2 novembre compresi.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera dei materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, e alla messa in sicurezza del cantiere.

*ART. 107: VIGILANZA*

1. Il responsabile del servizio cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba in costruzione debba corrispondere ai danneggiati.

*ART. 108: MANSIONI DEL PERSONALE CIMITERIALE, OBBLIGHI E DIVIETI*

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali, individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, espleta anche funzioni di custodia.
3. Il personale dei cimiteri vigila e controlla:
  - Sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'amministrazione ;



- Sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'amministrazione;
  - Sull'afflusso, la permanenza e le attività del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale del cimitero è tenuto:
    - A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
    - A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
    - A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
  5. Al personale suddetto è vietato:
    - Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
    - Ricevere compensi, sotto qualunque forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
    - Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente i cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
    - Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
    - Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
  6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti, e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
  7. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO II: IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

### ART. 109: FUNZIONI E LICENZA

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
  - Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettante alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di culto;
  - Fornire i feretri e gli accessori relativi;
  - Occuparsi delle salme;
  - Effettuare, con autovetture idonee autorizzate, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, effettuare trasporti fuori dal territorio comunale.
2. Le imprese di cui al comma 1, fermo restando il possesso di licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale.

### ART. 110: DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni e i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

*ART. 111: ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE*

1. Le imprese di onoranze funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.

*ART. 112: ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE*


1. E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.
2. E' vietato fare pubblicità presso i locali degli edifici pubblici e agli ingressi degli ospedali e degli obitori, compresi il volantinaggio e l'approccio ai cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare o transitare nei locali sopra identificati.

*ART. 113: PRESENZA DELLE DITTE IN OBITORIO*

E' consentito ai rappresentanti delle ditte funebri e ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo e esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso e garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

*ART. 114: SANZIONI*

I trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento vengono puniti nei termini e nei modi previsti dalla legge.



## TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

---

### CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

#### ART. 115: ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del cimitero comunale può essere riservata una zona oppure una tomba destinata alle "persone illustri" dove l'amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione della salma, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale può destinare in cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme di "cittadini benemeriti".

#### ART. 116: REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Presso l'ufficio del servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.

#### ART. 117: ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, sia essa in campo comune, loculo, celletta, nicchia, sepolcro o cappella, ogni modificazione e/o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - Generalità del defunto o dei defunti;
  - Indicazione della collocazione della salma (blocco, fila, colonna, numero)
  - Generalità del concessionario;
  - Estremi della concessione cimiteriale;
  - La natura e la durata della concessione;
  - Le variazioni che eventualmente si verificano nella titolarità della concessione;
  - Operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### ART. 118: REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche attraverso gli strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede periodicamente all'aggiornamento del registro in ordine alfabetico.

#### ART. 119: SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se nel caso, con strumenti informatici.

2. L'ufficio del responsabile cimiteriale tiene annotati in ordine alfabetico i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.
3. Sul registro sono riportati:
  - Le generalità del defunto e la data di decesso;
  - Il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori comune.

#### *ART. 120: SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI*

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

#### *ART. 121: OPERAZIONI CIMITERIALI*

1. Tempi e modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dal responsabile del servizio cimiteriale che li subordina alle esigenze di servizio.
2. I familiari dei defunti possono assistere alla tumulazione e all'inumazione dei propri cari.
3. Il responsabile del servizio cimiteriale comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio igiene pubblica della ASL competente per territorio.
4. I tempi e i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri vengono stabiliti dal responsabile del servizio cimiteriale.
5. E' fatto divieto ai non addetti ai lavori di assistere alle operazioni cimiteriali e ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto dei defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, e le verifiche dei loculi avvengono a cimitero chiuso. Qualora sia necessario, il cimitero potrà essere appositamente chiuso, purchè l'avviso al pubblico venga dato mediante affissione di apposito cartello all'albo cimiteriale con almeno un giorno di preavviso.
7. E' vietato fotografare o eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

#### *ART. 122: DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE*

1. Ai sensi dell'art. 107 del DLgs 267/2000, spetta al dirigente responsabile del servizio cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento comprese le concessioni cimiteriali, ed ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono computi nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al responsabile del servizio cimiteriale su conforme deliberazione della giunta comunale.

#### *ART. 123: AFFIDAMENTO A CONVENZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI A DITTE ESTERNE SPECIALIZZATE*

1. Qualora l'amministrazione comunale non disponga di personale e di mezzi propri sufficienti o qualificati per poter svolgere i lavori e le operazioni all'interno del cimitero, comprese le traslazioni, estumulazioni, esumazioni, ed ogni altro intervento contemplato dal presente



regolamento, potrà avvalersi di ditte esterne, con le modalità prescritte dal Testo Unico sui Contratti Pubblici, D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.

2. In particolare, nei casi in cui si preveda un alto numero di operazioni cimiteriali dovuto a lavori o risanamenti straordinari, potrà essere prevista, sempre nelle forme di legge di cui al comma precedente, la forma della convenzione per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture necessarie, con prezzi unitari predefiniti in maniera tale da essere coerenti con il tariffario comunale.

## CAPO II: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 124: CONCESSIONI PREGRESSE E IN SANATORIA

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Nei casi in cui sia stata effettuata la richiesta e il pagamento ma non sia stata ancora rilasciata la concessione cimiteriale al momento dell'approvazione del presente regolamento, si procederà al rilascio della concessione in tempi brevi e col regime di durata in vigore al momento della domanda e in base al pagamento effettuato. I tempi per il calcolo della scadenza in questo caso si faranno partire dalla data della tumulazione (o indifferentemente dalla data di morte se la distanza temporale tra le due date è inferiore ai 15 giorni). I tempi per il calcolo della scadenza in generale infatti devono intendersi relativi al periodo di effettiva permanenza della salma nel loculo, o comunque al periodo di effettiva "riserva" ovvero indisponibilità da parte del comune del loculo per la sepoltura di altre salme, a prescindere dalla data in cui è avvenuto il pagamento.
3. Nei casi di loculi riservati o occupati per i quali erroneamente non sia stato effettuato né sollecitato il pagamento, il pagamento andrà sollecitato senza indugio, concedendo un ulteriore tempo massimo di 30 gg a partire dal ricevimento della comunicazione per provvedere al pagamento dello stesso secondo le modalità previste dal tariffario. In difetto del pagamento a sanatoria entro i tempi prescritti, si procederà, nei casi di impossibilità allo sgombero del loculo occupato, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. I loculi riservati (e non occupati da salme o resti) e non pagati, verranno invece resi liberi per le tumulazioni di altre salme e verrà comunque preteso il pagamento delle somme dovute per tutto il periodo in cui il loculo è rimasto indisponibile a causa della prenotazione effettuata, in base al tariffario vigente.  
Una volta effettuati i pagamenti, verrà rilasciata la concessione cimiteriale la cui durata sarà in base a quanto previsto nel precedente comma 2.

### ART. 125: SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE (ANTERIORI AL 31.12.1942)

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880 del 31.12.1942, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"Immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

### ART. 126: RIMESSE DI CARRI FUNEBRI: NORMA TRANSITORIA.

Le rimesse di carri funebri esistenti, sino al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai

requisiti igienico-sanitari e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*ART. 127: RIFERIMENTI NORMATIVI*

Per tutti gli aspetti non esplicitamente previsti dal presente regolamento, valgono le prescrizioni previste dalla seguente normativa nazionale:

- Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. n. 289 del 10.09.1990 e ss. mm. e ii.;
- Testo unico delle Leggi Sanitarie – R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e ss. mm. e ii.;
- Ordinamento dello Stato Civile - R.D. 1238 del 9.7.1939 e ss. mm. e ii.;
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – L. n. 130 del 30.03.2001;
- Circolari ministeriali:
  - Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993;
  - Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998;
  - Circolare Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21.5.2002;
- Circolari SEFIT:
  - n. 4548 del 15.10.2001
  - n. 4564 del 5.11.2001
  - n. 4574 del 19.11.2001
  - n. 4603 del 9.1.2002
  - n. 4629 del 20.2.2002
  - n. 4697 del 6.5.2002
  - n. 4708 del 22.5.2002
  - n. 4735 del 25.6.2002
  - n. 4759 del 16.7.2002
  - n. 4770 del 24.3.2002
  - n. 4787 del 2.9.2002
  - n. 4788 del 2.9.2002
- Convenzioni sul trasporto delle salme:
  - Convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937
  - Convenzione tra la Santa Sede e il Regno d'Italia 28.4.1938



## ART. 128: SCHEMA PER TARIFFARIO

Il Tariffario di cui all'art. 72 comma 4 potrà essere stilato sulla base del seguente schema.

VOCE	PREZZO UNITARIO
<b>Diritti di Segreteria</b>	
Richieste Concessioni Cimiteriali	€ 25,00
Richieste esumazione/estumulazione e traslazione con o senza riduzione resti	€ 25,00
Richieste di Aggiornamento dell'intestazione della concessione cimiteriale; estensione della concessione per loculi abbinati	€ 10,00
<b>Oneri per Nuove Concessioni Cimiteriali</b>	
Area a terra per realizzazione cappella familiare per 99 anni (9 posti salma)	€ 7.746,85
Area a terra per realizzazione sepolcro familiare per 99 anni (3 posti salma)	€ 2.582,28
Loculo per feretro per 60 anni	€ 1.000,00
Loculo per sepoltura provvisoria (max 12 mesi prorogabili per altri 6)	€ 25,00 a trimestre
Aggiunta di cassetta resti ossei a loculo con feretro già concesso (una tantum, la concessione scade insieme a quella del feretro)	€ 30,00
Celletta ossario singola per 30 anni	€ 250,00
Celletta ossario singola per 60 anni	€ 500,00
Celletta ossario doppia per 30 anni	€ 300,00
Celletta ossario doppia per 60 anni	€ 600,00
Nicchia cineraria per 30 anni	€ 200,00
Nicchia cineraria per 60 anni	€ 400,00
Dispersione ceneri in terreno cimiteriale o cinerario comune (una tantum)	€ 20,00
Affissione perpetua di lastra a parete per defunti traslati in ossario comune (una tantum)	€ 50,00
Area a terra per inumazione per 10 anni esclusi lo scavo/reinterro fossa ed escluso il cippo con generalità del defunto	GRATUITA
<b>Oneri per Esumazioni, Estumulazioni e Traslazioni</b>	
Esumazione ordinaria con riduzione resti e traslazione in ossario comune	GRATUITA
Estumulazione ordinaria con riduzione resti e traslazione in ossario comune	GRATUITA
Esumazione straordinaria	€ 250,00
Estumulazione straordinaria	€ 250,00
Onere aggiuntivo per scavo e reinterro di fossa	150 €/mc
Traslazione semplice di feretro da una sepoltura a un'altra all'interno dello stesso cimitero	€ 150,00
Onere aggiuntivo per cassone di avvolgimento esterno in zinco	€ 400,00
Onere aggiuntivo per apertura cassa in zinco saldata	€ 30,00
Onere aggiuntivo per recupero ossa e riduzione resti	€ 50,00

	Onere aggiuntivo per cassetta di resti ossei	€ 50,00
	Onere aggiuntivo per piastrina di riconoscimento	€ 8,00
	Onere aggiuntivo per saldatura cassone di zinco	€ 70,00
	Onere aggiuntivo per saldatura cassetta di resti ossei	€ 10,00
<b>Oneri per smaltimento rifiuti speciali</b>		
	Smaltimento cofano in legno e zinco a seguito di estrazione salma	€ 1.400,00
	Smaltimento cofano in legno	€ 50,00
	Smaltimento resti di vestiario e altri residui non ossei	€ 50,00
	Smaltimento di lapide	15,00 €/mq
	Smaltimento di altri inerti a seguito di demolizione di loculi, monumenti etc. (cls, opere murarie e marmoree, etc)	20,00 €/mc
<b>Oneri per ritardati pagamenti a sanatoria</b>		
	Da tre mesi e un giorno fino a 10 anni di ritardato pagamento	10% in più rispetto al costo originario
	Da 10 anni e un giorno fino a 20 anni di ritardato pagamento	20% in più rispetto al costo originario
	Da 20 anni e un giorno in poi di ritardato pagamento	30% in più rispetto al costo originario
<b>Oneri aggiuntivi per pagamento rateale</b>		
	Pagamento in 12 rate della cifra complessiva dovuta per concessione, esumazione/estumulazione, o per altri servizi cimiteriali a pagamento. Va stipulata fidejussione che copra anche i costi degli interessi legali e delle more per eventuale ritardato pagamento.	Come da art. 42 del DPR 380/2000
<b>Altri servizi</b>		
	Fornitura e posa in opera di cippo per inumazione	€ 150,00
<b>Altri servizi gratuiti per i casi di cui all' art. 31 comma b) del Regolamento</b>		
	Recupero di cadavere all'interno del territorio comunale	
	Trasporto di cadavere all'interno del territorio comunale	
	Fornitura di feretro in forma semplice	
	Servizio funebre in forma semplice	
	Concessione di fossa di inumazione per 10 anni o in mancanza, di loculo per 30 anni	
	Fornitura di cippo o di lapide in forma semplice	
<b>Rimborsi per sepolture liberate prima della scadenza (in caso di richiesta di concessione di una nuova sepoltura per la stessa salma nello stesso cimitero, il rimborso è ridotto in sconto dal nuovo onere). Sono esclusi dal rimborso i casi di sepoltura provvisoria di cui all' art. 49 del regolamento.</b>		
	Sepoltura restituita al comune entro 2 anni dalla data della concessione cimiteriale	80% dell'onere effettivamente corrisposto
	Sepoltura restituita al comune tra 2 anni e un giorno e 5 anni dalla data della concessione cimiteriale	50% dell'onere effettivamente corrisposto
	Sepoltura restituita al comune dopo 5 anni e un giorno dalla data della concessione cimiteriale	Nessun rimborso

## Sommario

GLOSSARIO DEI TERMINI PIU' FREQUENTI.....	2
<b>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
ART.1: OGGETTO .....	5
ART.2: RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
ART.3: COMPETENZE.....	5
ART.4: RESPONSABILITA'.....	5
ART. 5: ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.....	6
ART.6: PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO .....	6
ART. 7: SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO .....	6
ART. 8: FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA NEI FUNERALI .....	7
ART. 9: ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	7
CAPO II: DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE, ACCERTAMENTO DECESSI.....	8
ART. 10: DICHIARAZIONE DI MORTE.....	8
ART. 11: ADEMPIMENTO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.....	9
ART. 12: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.....	9
ART. 13: REGISTRO DEI DECEDUTI E CAUSA DI MORTE .....	10
ART. 14: ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.....	10
ART. 15: RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI.....	10
ART. 16: AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.....	10
ART. 17: NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI .....	10
ART. 18: SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.....	11
CAPO III : PERIODO DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERI.....	11
ART. 19: PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	11
ART.20: PERIODO DI ULTERIORE OSSERVAZIONE.....	11
ART. 21: MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE .....	11
ART. 22: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	12
CAPO IV: FERETRI.....	12
ART. 23: DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	12
ART. 24: CARATTERISTICHE DEI FERETRI.....	12
ART. 25: CHIUSURA DEL FERETRO – VERIFICA E CONTRASSEGNO .....	12
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI.....	13
ART. 26: NORME GENERALI PER I TRASPORTI.....	13
ART. 27: NORME PER IL FERETRO DURANTE IL TRASPORTO .....	13
ART. 28: MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO.....	13
ART. 29: VETTURA PER TRASPORTI FUNEBRI .....	13
ART. 30: CORTEO FUNEBRE.....	13
ART. 31: TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	14
ART. 32: TRASFERIMENTO DI SALME.....	14
ART. 33: TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE .....	14
ART. 34: TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.....	15
ART. 35: TRASPORTI DA E PER L'ESTERO.....	15
ART. 36: TRASPORTO DI CENERI E RESTI.....	15
ART. 37: ORARIO DEI TRASPORTI.....	15
ART. 38: RITI RELIGIOSI.....	15
<b>TITOLO II: CIMITERI.....</b>	<b>17</b>
CAPO I: CIMITERI .....	17
ART.39: DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA.....	17
ART. 40: AMMISSIONE NEI CIMITERI .....	17
ART. 41: TRASFERIMENTO DI SALME, RESTI E CENERI DA UNA SEPOLTURA A UN'ALTRA ALL'INTERNO DEL CIMITERO O DA UN CIMITERO A UN ALTRO.....	18

CAPO II: CARATTERISTICHE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	18
ART. 42: CARATTERISTICHE GENERALI DEL CIMITERO .....	18
ART. 43: COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO .....	19
ART. 44: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	19
ART. 45: CARATTERISTICHE MINIME DEI DIVERSI TIPI DI SEPOLTURA .....	20
CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....	21
ART. 46: INUMAZIONE .....	21
ART. 47: CIPPO, COPRITOMBA, LAPIDE .....	21
ART. 48: TUMULAZIONE .....	22
ART. 49: SEPOLTURA PROVVISORIA .....	22
CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	23
ART. 50: ESUMAZIONI ORDINARIE .....	23
ART. 51: AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE .....	23
ART. 52: ESUMAZIONE STRAORDINARIA .....	24
ART. 53: ESTUMULAZIONI ORDINARIE .....	24
ART. 54: ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE .....	24
ART. 55: PROCEDURA PER LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI .....	25
ART. 56: ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO .....	25
ART. 57: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI A SEGUITO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	26
ART. 58: RINVENIMENTO DI OGGETTI NELLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	26
ART. 59: DISPONIBILITA' DEI MATERIALI .....	26
CAPO V: CREMAZIONI .....	27
ART. 60: CREMAZIONE .....	27
ART. 61: URNE CINERARIE .....	27
ART. 62: ONERI DELLA CREMAZIONE .....	28
CAPO VI: POLIZIA CIMITERIALE .....	28
ART. 63: ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO .....	28
ART. 64: DISCIPLINA DELL'INGRESSO .....	29
ART. 65: DIVIETI SPECIALI .....	29
ART. 66: RITI FUNEBRI .....	30
ART. 67: EPIGRAFI .....	30
ART. 68: APPLICAZIONI SULLE LAPIDI .....	30
ART. 69: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI .....	31
ART. 70: MATERIALI ORNAMENTALI .....	31
<b>TITOLO III : CONCESSIONI .....</b>	<b>32</b>
CAPO I: TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE .....	32
ART. 71: TIPOLOGIE DI SEPOLTURE .....	32
ART. 72: CONCESSIONI E CONCESSIONARI PER SEPOLTURE PRIVATE - TARIFFARIO .....	32
ART. 73: DURATA DELLE CONCESSIONI .....	33
ART. 74: TERMINI PER I PAGAMENTI .....	34
ART. 75: MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E NICCHIE CINERARIE .....	34
ART. 76: MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI DESTINATE ALL'EDIFICAZIONE DI SEPOLCRI DI FAMIGLIA E CAPPELLE .....	36
ART. 77: USO DEI SEPOLCRI DI FAMIGLIA E DELLE CAPPELLE .....	37
ART. 78: TUMULAZIONE IN LOCULI DI CASSETTE DI RESTI OSSEI E/O URNE CINERARIE .....	37
ART. 79: FERETRI DI DIMENSIONI ECCEZIONALI .....	38
ART. 80: RETROCESSIONE DI SEPOLTURE AL COMUNE .....	38
ART. 81: MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE .....	38
ART. 82: COSTO DI CONCESSIONE .....	38
ART. 83: SCADENZA DEI TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI UN SEPOLCRO DI FAMIGLIA O UNA CAPPELLA .....	39
ART. 84: SEPOLCRI E CAPPELLE DI PREGIO ARTISTICO .....	39
CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE .....	39
ART. 85: DIVISIONE, SUBENTRI .....	39
ART. 86: RINUNCIA A CONCESSIONE .....	40
ART. 87: RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI .....	40
CAPO III: REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE .....	41
ART. 88: REVOCA .....	41
ART. 89: DECADENZA .....	41
ART. 90: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA .....	41
ART. 91: ESTINZIONE .....	41

ART. 92: RIASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE SCADUTE, RINUNCIATE, DECADUTE .....	42
CAPO IV: RISANAMENTO DI SEPOLTURE INAGIBILI SU LARGA SCALA.....	42
ART. 93: RISANAMENTO DELLE SEPOLTURE INAGIBILI.....	42
ART. 94: PROCEDURA DI INTERVENTO.....	42
ART. 95: ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI E RELATIVI ONERI NEI CASI DI SALME CON CONCESSIONE SCADUTA, DECADUTA, RINUNCIATA O ESTINTA .....	43
ART. 96: ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI E RELATIVI ONERI NEI CASI DI SALME CON CONCESSIONE VALIDA.....	43
ART. 97: CONCESSIONI DA RILASCIARE PER LE NUOVE SEPOLTURE DI DESTINAZIONE.....	44
ART. 98: ONERI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DA RILASCIARE PER LE NUOVE SEPOLTURE DI DESTINAZIONE.....	45
<b>TITOLO IV: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI.....</b>	<b>46</b>
CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....	46
ART. 99: ACCESSO AL CIMITERO .....	46
ART. 100: AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.....	46
ART. 101: DECORAZIONI APPLICATE ALLE LAPIDI DEI LOCULI IN CONCESSIONE D'USO.....	47
ART. 102: RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE.....	47
ART. 103: RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO.....	47
ART. 104: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI .....	47
ART. 105: ORARIO DI LAVORO.....	48
ART. 106: SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.....	48
ART. 107: VIGILANZA .....	48
ART. 108: MANSIONI DEL PERSONALE CIMITERIALE, OBBLIGHI E DIVIETI.....	48
CAPO II: IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI .....	49
ART. 109: FUNZIONI E LICENZA.....	49
ART. 110: DIVIETI.....	49
ART. 111: ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE.....	50
ART. 112: ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE .....	50
ART. 113: PRESENZA DELLE DITTE IN OBITORIO.....	50
ART. 114: SANZIONI.....	50
<b>TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....</b>	<b>51</b>
CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE .....	51
ART. 115: ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.....	51
ART. 116: REGISTRO DELLE SEPOLTURE.....	51
ART. 117: ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE SEPOLTURE.....	51
ART. 118: REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	51
ART. 119: SCHEDARIO DEI DEFUNTI.....	51
ART. 120: SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI .....	52
ART. 121: OPERAZIONI CIMITERIALI .....	52
ART. 122: DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE.....	52
ART. 123: AFFIDAMENTO A CONVENZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI A DITTE ESTERNE SPECIALIZZATE .....	52
CAPO II: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	53
ART. 124: CONCESSIONI PREGRESSE E IN SANATORIA .....	53
ART. 125: SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE (ANTERIORI AL 31.12.1942).....	53
ART. 126: RIMESSE DI CARRI FUNEBRI: NORMA TRANSITORIA.....	53
ART. 127: RIFERIMENTI NORMATIVI.....	54
ART. 128: SCHEMA PER TARIFFARIO.....	55